



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA

Documento Organizzativo Generale

Premessa :

Si è proceduto alla redazione del presente Documento Organizzativo Generale per la proposta tabellare del triennio 2017-2019 a seguito degli avvisi e richieste di cui all'art. 13 della circolare consiliare del 26-01-2017 /P1318/2017 (**vedi documento allegato**) e l'invito al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, previa indicazione di adeguati elementi di valutazione (**vedi documento allegato**), di inviare il proprio contributo sugli interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione dell'Ufficio . Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania ha fatto pervenire in data 22-5-2017 una delibera del 18 aprile 2017 su possibili interventi volti al miglioramento organizzativo dell'Ufficio (**vedi documento allegato**). E' stata richiesta ed acquisita la relazione del Dirigente Amministrativo dell'Ufficio.

Analisi dello stato dei servizi

Il contesto economico e sociale e la condizione minorile

Al fine di fornire una analisi dello stato dei servizi assegnati al Tribunale per i minorenni di Catania si ricorda che quest'Ufficio ha competenza funzionale su un **territorio di circa 2.000.000 di abitanti riguardante 93 comuni relativi a cinque province** – Catania (ab. 1.167.006), Ragusa (ab. 404.271), Siracusa (ab. 320.003) Messina (2 comuni Cesarò 2.590 e S.Teodoro 1.420)- coincidenti con il Distretto di Corte d'Appello di Catania .

Il contesto economico e sociale del Distretto, così come descritto nel Documento Organizzativo Generale relativo agli anni 2014-2016 a cui si rimanda per le notizie riferite, non ha avuto rilevanti cambiamenti e permangono quartieri e interi comuni in cui le condizioni di vita dei residenti o domiciliati sono improntate a marginalità, povertà culturale e mancanza di mezzi materiali.

Da un **aggiornato esame della condizione minorile** del territorio di competenza di questo Tribunale, infatti, emerge che:

- 1) nel vasto e problematico territorio della Corte d'Appello di Catania continuano a costituire **un fattore di alta criticità i differenti sistemi di amministrazione pubblica rivolti all'infanzia**

- e alla **adolescenza** con riferimento alle agenzie educative e ai servizi esistenti nei 93 Comuni di competenza con conseguente difficoltà dell'Ufficio Minorile catanese a seguire prassi e modalità operative diverse delle tre più importanti suddivisioni su base provinciale del distretto di riferimento,
- 2) permangono **condizioni di povertà ancora irrisolte** e direttamente incidenti sulla vita personale e sociale di molti minorenni strettamente connesse all'avvio precoce alla devianza e al perdurare di situazioni non risolte di criminalità minorile ,
 - 3) **non è stata superata la difficoltà a raggiungere un accettabile livello di istruzione primaria e secondaria**, tanto che rimane costante la dispersione scolastica dopo la fine della scuola secondaria di I grado,
 - 4) **nell'anno in corso è stata istituita e sperimentata una scuola di istruzione superiore nel quartiere di Librino** con buoni risultati ma l'intervento di recupero dell'istruzione di secondo grado è rimasto circoscritto a questa esperienza e **continua a mancare una programmazione scolastica generale** e tale da evitare che nel passaggio dal quartiere periferico al centro urbano si disperdano centinaia di potenziali alunni anche per una difficoltà di integrazione sociale sia di ordine culturale che economico,
 - 5) **non è stata risolta la mancanza di un sistema efficiente per la garanzia dei corsi di formazione professionale a fronte delle domande e della necessità di un qualificato avvio al lavoro** ,
 - 6) peraltro negli anni trascorsi, ancora di più che negli anni precedenti , **la configurazione geografica del distretto**, i cui territori si affacciano sul mare che bagna le coste delle tre province di Catania, Ragusa e Siracusa, **ha determinato un rilevante aumento dell'attività a causa dell'arrivo irregolare di migliaia di cittadini stranieri**, moltissimi dei quali **minori non accompagnati (msna)** dai genitori o dai parenti e, quindi, soli con necessità di provvedere alla loro rappresentanza, tutela ed assistenza, ove si consideri che , mentre negli anni 2014 e 2015 hanno avuto ingresso sul nostro territorio nazionale circa 11.000-12.000 msna, nell'anno 2016 a fronte dei 26.000 circa di migranti minorenni su tutto il territorio nazionale il **40% circa ha fatto ingresso nei porti sopra indicati del distretto della Corte d'Appello di Catania**

In questa situazione, anche per l'organizzazione generale dell'Ufficio per i prossimi tre anni, deve segnalarsi :

a) **la tenuta della criminalità minorile catanese su livelli da primato nazionale** con conseguente necessità di una celere, significativa e puntuale risposta, tenuto conto anche della funzione educativa del processo penale. Sul punto deve evidenziarsi rispetto all'anno precedente, 30 giugno 2014 / 1 luglio 2015, un aumento del numero dei minori arrestati, atteso che dai dati ricavabili dagli ingressi nel CPA di Catania e forniti dalla Direttrice dott.ssa A.Chiarenza emerge come il numero degli arresti (107, di cui 37 relativi a minori stranieri, 4 di competenza del CPA di Caltanissetta ed 11 di quello di Messina, ormai definitivamente chiuso) sebbene il numero complessivo sia comunque inferiore rispetto a quello dei periodi precedente (123 arrestati) e alla media del quinquennio 2007/08-2011/12 (181).

Gli ingressi registrati presso il CPA di Catania costituiscono il 7,5% del totale nazionale (107/1416). Il CPA di Catania si colloca, nel periodo in esame, al quarto posto per numero totale di ingressi, preceduto e seguito dai Tribunali minorili che hanno una competenza regionale o pluri provinciale, tenuto conto che l'Ufficio Minorile catanese si riferisce ad una regione ove sono previsti quattro tribunali per i minorenni a fronte di altre regioni ove ne esiste uno soltanto (ad es. Lazio) o due (ad es. Lombardia) .

Catania contribuisce con il 9,46% (60/634) al totale nazionale degli ingressi di Italiani e con l'8,33% a quello degli stranieri (47/564). Si precisa, tuttavia che tale dato si riferisce solo a minori maschi.

Si evidenzia, inoltre, che Catania è il CPA presso cui affluisce il maggior numero di minori extracomunitari fermati per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, numero che sembra destinato a stabilizzarsi.



Si osserva, inoltre, che presso il CPA di Catania cominciano ad arrivare anche minori extracomunitari non accompagnati, collocati in comunità al momento dello sbarco e che poi vengono arrestati per reati comuni (spaccio, reati contro il patrimonio o contro la persona) maturati all'interno delle strutture che li ospitano o derivati dalla loro cooptazione da parte della criminalità.

Il fenomeno degli sbarchi unito a quello dell'accoglienza massiccia di minori non accompagnati sta modificando il profilo di utenza del CPA di Catania e soprattutto sta cambiando in maniera significativa l'incidenza percentuale sul totale degli ingressi tra italiani e stranieri atteso che nell'anno 2015/2016 il 56% degli ingressi era relativo a minori di italiani a fronte di un 44% di stranieri mai registrato in precedenza.

Permane, quindi, una evidente difficoltà di controllo del territorio atteso che il dato degli arresti in lieve deflessione non è indicativo di un miglioramento della condizione minorile nel distretto, né tanto meno di una diminuzione del rischio di devianza dei minori o di appartenenza ai contesti di criminalità anche organizzata in quanto deve essere posto in relazione al fatto che l'intervento delle forze dell'ordine, a motivo della diminuzione delle risorse a loro disposizione, si è di fatto ridotto alla gestione dell'emergenza (si veda ad esempio l'impiego massiccio di mezzi e personale in occasione degli sbarchi di migranti sulle coste siciliane) ed all'attività di indagine e di contrasto alla criminalità organizzata a scapito di una costante azione di presidio del territorio finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati comuni.

Ciò è confermato dal fatto che, nell'anno in esame, il numero degli arresti ha riguardato, come sopra accennato, in gran parte, minori stranieri accusati del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

Oltre a ciò deve segnalarsi che la pronuncia della Corte Costituzionale n. 32 del 25 febbraio 2014 continua ad incidere sull'attività di repressione nei casi di delitti previsti dal V comma dell'art. 73 del dpr 309/90 con riguardo alle droghe leggere. L'abbassamento del massimo della pena prevista a quattro anni non consente, infatti, l'applicazione di misure cautelari così determinando un senso di impunità per i "piccoli" spacciatori ed anche l'impossibilità di predisporre immediati interventi rieducativi necessariamente rinviati alla fase processuale.

Una breve analisi qualitativa dell'utenza mette in evidenza la complessità del disagio giovanile caratterizzato dall'ampliamento delle problematiche "tradizionali", con situazioni connesse al malessere sociale sempre più diffuso, alle carenze dei modelli pedagogico-educativi, alle difficoltà educative delle famiglie, alle nuove tipologie di condotte devianti.

Nella tipologia dei reati perpetrati spiccano reati contro il patrimonio (n.451) dei quali 280 sono furti e 102 rapine; 179 sono le denunce per reati contro la persona nelle varie fattispecie.

Si evidenzia, pertanto, il permanere di situazioni in cui sono presenti l'uso e la detenzione di armi, le lesioni personali volontarie, le minacce, ecc.; tutti comportamenti sintomatici di un incremento dei comportamenti violenti che innescano processi di allarme sociale diffuso, rischiando di vanificare lo sforzo di coinvolgere la società civile negli interventi di recupero. Molti dei fatti minacciosi sono posti in essere da ragazze e si rileva altresì un incremento di reati collegati alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Con riferimento alle misure cautelari, si registra un ampio ricorso alla misura del collocamento in comunità, sintomatico di una sempre maggiore necessità di supporto educativo a fronte di un aumento delle carenze pedagogico-educative nei contesti di riferimento dei ragazzi; altrettanto diffuse sono l'applicazione delle misure del custodia cautelare e delle prescrizioni; la permanenza in casa risulta essere applicata in maniera residuale,

b) che le denunce pervenute e l'esercizio dell'azione penale da parte del PMM hanno determinato, anche per l'anno in corso una rilevante attività del GIP e del GUP (relativamente ai procedimenti davanti al GUP, si segnala che al 30.6.2015 i procedimenti

pendenti erano 552 e che nel periodo 1.7.15/30.6.16 sono stati definiti 539 procedimenti a fronte di n. 495 sopravvenuti e per quanto concerne il **GIP**, in data 30.6.2015 pendevano 214 procedimenti, nel periodo 1.7.15/30.6.16 sono stati definiti 878 procedimenti e ne sono sopravvenuti 861). L'intenso lavoro svolto dai tre magistrati assegnati a tale fase processuale attraverso il contatto diretto con il minore sottoposto al processo penale in epoca prossima alla commissione del reato ha, **consentito in molti casi un intervento giudiziario potenzialmente idoneo al fine di un recupero ed un cambiamento del comportamento.**

Per quel che attiene **la fase dibattimentale**, al 30.6.2015 pendevano 133 processi (152 invece al 30.6.2014), 104 sono sopravvenuti tra l'1.7.2015 ed il 30.6.2016, e 132 procedimenti sono stati definiti nel predetto periodo (147 invece tra l'1.7.2014 ed il 30.6.2015). Rimangono quindi pendenti alla data dell'1.7.2016 n. 105 procedure.

Con riferimento in particolare all'attività del **Tribunale del riesame**, va evidenziato che il numero dei procedimenti pendenti all'1.7.2015 era pari a zero, che i procedimenti definiti dall'1.7.2015 al 30.6.2016 sono stati 55 (a fronte dei 49 del periodo precedente) e che le sopravvenienze nel periodo predetto sono state 58 (per cui all'1.7.2016 pendevano 3 procedimenti).

Tra le sentenze più significative nell'anno in esame in materia di processo penale minorile si segnala quella della **VI sezione penale della Cassazione (sentenza n. 44773 del 7.10.2015)** ha statuito che ai fini della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, ex art. 27 d.P.R. n. 448 del 1988 - nel processo a carico d'imputati minorenni - devono contemporaneamente sussistere tre requisiti: la tenuità del fatto, l'occasionalità del comportamento e il pregiudizio per il minore derivante da un ulteriore corso del procedimento; il giudizio di tenuità richiede che il fatto sia valutato globalmente, considerando una serie di parametri quali la natura del reato e la pena edittale, l'allarme sociale provocato, la capacità a delinquere, le ragioni che hanno spinto il minore a compiere il reato e le modalità con le quali esso è stato eseguito; l'occasionalità indica, invece, la mancanza di reiterazione di condotte penalmente rilevanti mentre il pregiudizio per le esigenze educative del minore comporta una prognosi negativa in ordine alla prosecuzione del processo, improntato, più che alla repressione, al recupero della devianza del minore.

Inoltre quelle relative alla sospensione del processo e messa alla prova di cui all'art. 28 del D.P.R. 448/88 (**Cass. penale, sez. Unite, n. 33216 del 31.3.2016** (**Cass. penale, sez. II, 8.3.2016 n. 11683** (**Cass. penale, sez. VI, 30.6.2015 n. 36687**) volte a sottolineare l'importanza della motivazione del provvedimento e la possibilità di autonoma impugnazione .

Infine una questione interpretativa in corso di valutazione è quella relativa **all'applicazione della disciplina introdotta dalla legge n. 67 del 28.04.2014 in tema di messa alla prova ed in particolare dell'art. 657 bis c.p.p. al giudizio minorile atteso il contrasto della giurisprudenza di merito sul punto** tenuto conto anche della pronuncia della Corte d'Appello di Venezia Seconda Sezione Penale del 06.05.2016,

c) la cospicua dimensione, rara nella generalità delle altre sedi minorili del carico del settore sorveglianza, visto che nel distretto ci sono due istituti penali minori per complessivi 80 posti. Dai dati statistici relativi al **tribunale di sorveglianza** si evince che: per il secondo semestre del 2015 pendenti iniziali: 24; sopravvenuti: 39; definiti: 43; pendenti finali: 20. Per il primo semestre 2015, pendenti iniziali: 20 sopravvenuti: 43; definiti: 44; pendenti finali: 19. Per quanto riguarda **l'attività del magistrato di sorveglianza** si rileva che per il secondo semestre del 2015 sono stati concessi 121 permessi premio e respinte 11 istanze; le liberazioni anticipate concesse sono state 22, rigettate 11, dichiarate inammissibili 2. Per il primo semestre 2016, sono stati concessi 173 permessi premio e 8 istanze sono state respinte; le istanze di liberazione anticipata concesse sono state 20; 26 sono state respinte ed 1 dichiarata inammissibile. Nel periodo in considerazione non è stata presentata alcuna istanza di liberazione condizionale.

Tale attività è resa ancora più gravosa dall'introduzione dalle **modifiche apportate all'art. 656 comma 4 bis dal D.L 78/2013**, (legge di conversione 9.8.2013 n. 94), sia dalle istanze avanzate ai sensi della liberazione anticipata speciale di cui all'art. 4 D.L. 23.12.2013 n. 146 (legge di conversione 21.2.2014 n. 10) ove si consideri la frequenza di pene detentive, l'esecuzione delle quali non sia stata sospesa ed il continuo raffronto con gli istituti penali

minorili per la valutazione dei programmi individualizzati e le conseguenti richieste applicative dell'ordinamento penitenziario che, proprio per la particolarità della condizione personale dei giovani condannati, richiedono la presenza del magistrato di sorveglianza presso le strutture carcerarie ove i predetti si trovano detenuti.

In questo settore **una rilevante modifica dell'assetto precedente è sicuramente quella relativa alla possibilità di scontare la pena presso un istituto penitenziario minorile anche per i giovani che non abbiano ancora compiuto il 25° anno di età** attesa la modifica dell'art. 24 D.lvo 28.7.1989 n. 272, attuata con D.L. 26.6.2014 n. 92 (legge di conversione n. 117 dell'11.8.2014),

Il passaggio alla struttura carceraria per adulti al compimento del ventunesimo anno di età nel corso della esecuzione della pena ha, invero, sempre determinato un'interruzione di un percorso individualizzato, sempre assicurato all'interno degli I.P.M.

La modifica consente, pertanto, la possibilità di assicurare o una prosecuzione (in caso di detenzione già in atto) o un avvio (in caso di condannato proveniente dalla libertà o proveniente da un istituto di pena per adulti) di un percorso trattamentale che risponda all'esigenza di favorire il reinserimento sociale del condannato. Fondamentale è quindi la collaborazione degli istituti di pena e dei servizi, al fine di valutare, caso per caso, se il passaggio da una struttura carceraria per adulti ad un I.P.M. debba o meno essere sconsigliato in relazione a particolari ragioni di sicurezza.

A fronte delle positive considerazioni sopra riportate, va, comunque, evidenziata **l'indispensabilità che le strutture detentive per minorenni, vengano adeguatamente attrezzate per il trattamento di giovani adulti** – in alcuni casi provenienti da precedenti periodi di carcerazione presso strutture per adulti -, le cui esigenze, rispetto ai detenuti minorenni o da poco maggiorenni, sono inevitabilmente differenti, con conseguente necessità di avviare un percorso trattamentale differenziato.

In tal senso **gli I.P.M. del distretto stanno organizzando la divisione in gruppi dei detenuti nel rispetto della loro fascia di età**. In particolare **l'I.P.M. di Catania-Bicocca** ha realizzato un'apposita sezione riservata ai giovani adulti, organizzando le attività trattamentali in relazione alle specifiche esigenze degli stessi. Si è anche cercato (in relazione all'utenza 21/25) di venire incontro alle peculiari esigenze di questa fascia di età attraverso progetti di inserimento in attività lavorativa, sia all'interno che all'esterno dell'IPM, con il coinvolgimento di enti del territorio e di associazione di volontari. Nel secondo semestre 2015, con fondi del Dipartimento Giustizia Minorile sono stati finanziati progetti di educazione al lavoro, con il coinvolgimento di operatori esperti di una cooperativa sociale e sono stati inseriti giovani adulti, molti dei quali nella fascia 21/25, in attività lavorative di manutenzione ordinaria del fabbricato, e in progetti di cura del verde ed ecologici, orientati al rispetto e pulizia dell'ambiente. Nel primo semestre 2016 le attività lavorative svolte dai giovani adulti sono state organizzate e gestite dal personale dell'IPM. Dallo scorso agosto è ripresa la collaborazione della cooperativa sociale. I ragazzi, oltre che ad impegnarsi in azioni positive e a vivere per la maggior parte del tempo in spazi aperti vengono retribuiti con sussidi economici.

Inoltre al fine sempre di valorizzare la funzione genitoriale dei giovani già con prole, sono stati organizzate occasioni di incontro con il coinvolgimento delle conviventi e dei figli, nell'ambito di progetto denominato "Io sono papà".

Permane, come segnalato negli anni precedenti, come **dato preoccupante il verificarsi di numerosi fallimenti delle misure alternative concesse, fallimenti molto spesso determinati dalla commissione di ulteriori reati**. Tale dato va necessariamente letto in collegamento con la mancanza di adeguate risorse sul territorio con riguardo, in particolare, ai corsi di formazione, il cui ritardo o il mancato inizio, induce alla ricerca di altre forme di guadagno, illecito o, nel migliore dei casi, di avvio di attività lavorative in nero,

d) costante è l'impegno richiesto anche nel settore civile ove si registra **una continua domanda di giustizia espressa sia dal pubblico ministero minorile che dalle parti private** a tutela delle persone di età minore in situazione di pregiudizio o di abbandono, anche indipendentemente dai processi separativi della coppia genitoriale. Nella materia della

responsabilità genitoriale (art. 330-333 e art. 317 bis c.c. e art. 31 t.u. immigrazione) su una pendenza di 1483 procedimenti i sopravvenuti sono stati 784 e ne sono stati definiti 724 atteso che alla data del 30-6-2016 risultavano pendenti 1583. Nella materia della tutela dei minori italiani e stranieri in abbandono nell'anno 2015/2016 sono stati registrate 1761 procedimenti di cui 923 riguardanti minori stranieri non accompagnati oltre che 113 procedimenti per irregolarità del comportamento ai sensi dell'art. 25 del r.d. n. 1404 del 1934 . Complessivamente, quindi, il carico di lavoro alla fine dell'anno appena trascorso è stato di circa 2700 procedimenti civili oltre 400 domande in materia di disponibilità all'adozione nazionale ed internazionale e richieste rivolte alla ricerca delle origini adottive ai sensi dell'art. 28 della legge n. 184 del 1983.

Di conseguenza deve sottolinearsi che anche nel corso degli ultimi anni **l'entrata in vigore della legge n. 219 del 10 dicembre 2012 ed il conseguente dlgs n. 154 del 2013 non ha apportato alcuna sostanziale significativa diminuzione del carico di lavoro**, tenuto conto che i dati raccolti riguardanti le procedure sopravvenute in materia civile, rivelano comunque **un aumento delle iscrizioni** rispetto al periodo precedente dal 1 luglio 2014 al 30 giugno 2015 e, d'altra parte, i procedimenti già di competenza del tribunale minorile (art. 317 bis c.c. previgente) prima della riforma appena citata, non riguardavano numeri rilevanti (che comunque si riferivano all'intero distretto ed ora sono da considerarsi eventuali sopravvenienze distribuite tra tutti i Tribunali della Corte d'Appello),

e) nell'ambito della funzione civile una richiesta vasta ed impellente è rappresentata dall'applicazione di diritti fondamentali della persona di minore età secondo il principio di uguaglianza e di non discriminazione e quindi rivolta anche alle persone minorenni straniere e particolarmente vulnerabili (vittime di tratta e di prostituzione). Dal mese di settembre del 2015 le procedure a tutela dei minori stranieri non accompagnati sono state avviate in applicazione del **principio della concentrazione delle tutele** tenuto conto della **disciplina di cui all'art. 37 bis della legge n. 184 del 1983 e succ. modifiche**, come richiamato dall'art. 33, V comma, della medesima legge, riguardante la tutela dei minori stranieri entrati nel nostro territorio fuori dalle ipotesi di adozione. Il flusso di migranti minorenni sulle coste ed il territorio del distretto ha determinato l'avvio di migliaia di **procedimenti** per la loro tutela, atteso che la pendenza è di circa 2000 fascicoli per la loro protezione ed accoglienza. Con riferimento a quest'ultimo aspetto l'attività dall'anno 2015 è stata gravata anche dalla **funzione assegnata al tribunale minorile dal recente dlgs n.142 del 2015 in vigore dal 30 settembre 2015 di ratifica della scelta di accoglienza da parte dell'autorità amministrativa con conseguente incremento delle attività di controllo e di verifica degli standard richiesti dalla autorità amministrative nazionali e regionali.**

Al fine di gestire tale attività nella fase istruttoria è stato costituito un gruppo di lavoro dedicato alla trattazione di questa materia, come previsto nelle tabelle di organizzazione dell'ufficio approvate dal CSM, composto dai giudici onorari (6 diadi composte ciascuna da un uomo ed una donna) il cui apporto di conoscenza, attraverso un ascolto approfondito della persona minorenni , è stato fondamentale ai fini delle decisioni più rispondenti ai bisogni di tali categorie di persone assunte in camera di consiglio nella composizione integrata con i giudici professionali. Tale attività è stata particolarmente onerosa anche per le difficoltà interpretative ed applicative della normativa in vigore sull'immigrazione e la particolare delicatezza delle questioni trattate anche nel corso delle centinaia di ascolti dinanzi a questo tribunale .

Con riferimento alla tutela dei minori stranieri deve segnalarsi, altresì, un aumento della domanda (da 255 a 366) di **applicazione dell'art. 31 del dlgs n.286/98** con conseguente autorizzazione alla permanenza temporanea di genitori stranieri in Italia nei casi in cui è stato ravvisato che, a causa della separazione dai congiunti , il minore avrebbe patito un grave danno sotto il profilo psico fisico,



f) nell'anno in osservazione la funzione minorile è stata, altresì, chiamata ad una immediata risposta di giustizia da numerose richieste **in materia di tutela e protezione** delle persone minorenni da parte del Pubblico Ministero Minorile **con ciò evidenziandosi l'emergenza di una cura e di una responsabilità pubblica ai problemi dell'infanzia e al diritto di crescere armonicamente e serenamente dei soggetti più vulnerabili**. La questione riguarda anche **l'aumento di segnalazioni e denunce per fatti di abuso e maltrattamento dei minori nonché di comportamenti di violenza assistita intrafamiliare e le attività di protezione a seguito di reati di pedopornografia on-line** che hanno determinato un intervento congiunto degli Uffici Minorili con la Procura della Repubblica presso i Tribunali ordinari del distretto. Tra l'altro in alcuni casi i procedimenti promossi dal Pubblico Ministero Minorile hanno riguardato minori inseriti in famiglie appartenenti alla criminalità organizzata e, quindi, in condizione di ulteriore e più grave pregiudizio e di abbandono.

g) i temi emergenti riguardanti **le questioni interpretative del riparto di competenza tra il tribunale ordinario ed il tribunale minorile**, anche a seguito dell'intervenuta riforma introdotta dalla legge n.219 sopra richiamata e del conseguente dlgs n.154 del 2013, l'orientamento interpretativo prevalente del tribunale per i minorenni di Catania è in linea con l'ordinanza della Corte di Cassazione, sez. VI, del 5 ottobre 2011 n. 20353 (rel. Dogliotti) fondata sulla distinzione tra titolarità ed esercizio della responsabilità genitoriale nei casi di coincidenza delle parti dei giudizi instaurati contestualmente presso i due tribunali sopra citati. Tale indirizzo è stato da ultimo confermato anche a seguito della ordinanza della Suprema Corte n. 15971/015 (rel Dogliotti) e comunque le questioni sono state trattate in diversi provvedimenti alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte inseriti nel sito web dell'ufficio.

Oltre a ciò deve segnalarsi la materia della ricerca delle origini della persona adottata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 18-11-novembre 2013 n. 278 - intervenuta dopo la sentenza di condanna per il nostro Paese della Corte europea dei diritti dell'uomo del 25 settembre 2012 (Codelli contro Italia) – e la conseguente sentenza della Corte Costituzionale n. 278 del 2013, che ha pienamente **sancito il diritto della persona adottata a conoscere le proprie origini** anche nel caso di mancato riconoscimento alla nascita da parte dei genitori ed, in particolare, della madre che ha esercitato il diritto all'anonimato sono notevolmente aumentate le domande degli adottati ex art. 28 della legge n. 184 del 1983 e succ. modifiche volte alla conoscenza non soltanto dell'identità dei genitori biologici ma anche della storia risultante dagli atti processuali del percorso adottivo e dell'abbandono patito (v. procedimenti sopravvenuti n. 21 e definiti n. 10). **Su tale materia, da ultimo, a seguito della sentenza delle sez. unite della Suprema Corte di Cassazione n. 1946 del 20-12-2016 sono state trattate diversi procedimenti volti all'interpello della genitrice mediante indagini compiute con la massima riservatezza ad opera del polizia giudiziaria e secondo un sistema procedura innovativo e sperimentale,**

h) la delicatezza delle questioni familiari sottoposte, con conseguente impiego di tempo per lo svolgimento delle udienze, per lo studio e confronto in camera di consiglio anche con i giudici onorari esperti. **La peculiarità del rito processuale civile**, riguardo al quale è stata ulteriormente affinata la ricerca di strumenti e delle regole interpretative del "giusto processo" con possibilità di informazioni assunte anche presso le agenzie educative ed i servizi territoriali e sanitari dei Comuni del Distretto, comporta un investimento di energie e di competenze da parte dei giudici al fine di uniformare gli strumenti e la valutazione dei riscontri volti alla conoscenza delle situazioni oggetto del processo, stante la rilevata diversa qualità, preparazione ed attenzione da parte dei servizi medesimi,



i) **la copiosa attività istruttoria e delle numerose decisioni interlocutorie** al fine di adeguare i provvedimenti al continuo ed alterno mutamento delle situazioni che impongono l'intervento del Tribunale e che spesso permangono, a causa delle situazioni socio-ambientali di molte famiglie, sino al raggiungimento della maggiore età da parte dei minori in condizioni di disagio,

l) **le procedure per le liquidazioni degli onorari degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato**, le cui sopravvenienze nell'ultimo anno sono state 1362 ed i decreti di liquidazione 1206 sia in materia civile che penale, in ordine al quale, un particolare onere, è rappresentato anche dal recupero dell'arretrato, che periodicamente si accumula, stante il rilevante numero delle domande ,

m) **la necessità di valutare il carico di lavoro , anche al fine della redazione del piano di gestione ex art. 37 D.L 98 /011 tenuto conto anche dei dati statistici relativi all'attività penale, che , tuttavia, come più volte sottolineato anche nelle relazioni relative agli anni precedenti, non sono state fino ad ora considerati nelle elaborazioni DIGSTAT, se pure da recente in data 5 agosto 2016 il Ministero della Giustizia ha comunicato la revisione e aggiornamento dei modelli di rilevazione delle informazioni statistiche relative alla Giustizia Minorile ma ancora in corso di applicazione e sperimentazione .**

Risorse professionali e emergenze funzionali

In ragione del contesto sociale di riferimento l'andamento nel distretto della giustizia minorile catanese risente dell'esiguità delle risorse sia interne che esterne all'Ufficio per lo svolgimento della funzione penale e civile in un territorio vasto e problematico, quale è quello di competenza del Tribunale per i minorenni di Catania che, si rapporta, come detto, ad utenza, contesti, agenzie educative, servizi appartenenti ad ambiti eterogenei, con differenti sistemi organizzativi e di amministrazione pubblica, che, nella materia minorile, hanno diretta rilevanza anche sul regolare ed efficiente svolgimento dei compiti della giustizia .

Il numero dei magistrati professionali previsti in pianta organica di otto Giudici e di un Presidente risulta coperto. L'organico è composto anche da **36 giudici onorari che fanno parte dei collegi penali e civili e che, per previsione tabellare, sono delegati,** allo svolgimento dell'istruttoria in **procedure più tipicamente amministrative,** quali quelle relative alla dichiarazione di disponibilità per l'adozione internazionale e quelle per l'osservazione ed il contenimento della condotta irregolare del minorenne in applicazione dell'art. 25 del regio decreto legge n. 1404 del 1934 nonché , per prassi costante, delegati altresì dal collegio giudicante sia per l'osservazione della MAP (**sospensione del processo penale per messa alla prova) che per l'ascolto del minore nelle procedure civili, in collaborazione con il giudice togato relatore tenuto conto anche dell'incremento di tale attività d'ascolto a seguito delle modifiche al c.c. approntate dal recente dlgs . 28 dicembre 2013 n. 154 .**

Con appena 9 magistrati professionali l'Ufficio deve assicurare, le funzioni di GIP, di GUP, di Tribunale "della libertà", di collegio del dibattimento penale, di magistrato di sorveglianza, del Tribunale di sorveglianza; ed, ancora, le funzioni istruttorie nei procedimenti *de potestate* , di accertamento dello stato di abbandono, di adozione nazionale, di adozione internazionale, e quelle di giudice del contenzioso nella materia dello *status filiationis* e la trattazione delle procedure ex art. 31 del t.u. immigrazione già richiamate .

Non può , quindi, non rilevarsi che le poche risorse previste dalla pianta organica rendono gravoso lo svolgimento della funzione e un'efficace risposta di giustizia minorile in uno dei distretti più travagliati d'Italia. E' fatto notorio che la criminalità minorile catanese continua ad avere aspetti da primato nazionale con conseguente **necessità di una celere, significativa e puntuale risposta penale, tenuto conto anche della funzione educativa del processo.**

Un impegno sempre maggiore viene richiesto anche nel settore civile ove la domanda di giustizia è vasta, crescente, impellente ed anche innovativa sotto il profilo processuale e dell'individuazione dei diritti sostanziali delle persone minori di età. Stante la delicatezza delle questioni familiari sottoposte, richiede impiego di tempo per lo svolgimento delle udienze, per lo studio e confronto in camera di consiglio anche con i giudici onorari esperti.

La peculiarità del rito processuale civile, con possibilità di informazioni assunte anche presso le agenzie educative ed i servizi territoriali e sanitari dei Comuni del Distretto, comporta un impiego di energie e di competenze da parte dei giudici al fine di uniformare gli strumenti e la valutazione dei riscontri volti alla conoscenza delle situazioni oggetto del processo, stante la rilevata diversa qualità, preparazione ed attenzione da parte dei servizi medesimi.

La peculiarità della funzione impone un approccio specializzato e di integrazione dei saperi tra i giudici professionali ed i giudici onorari esperti volto alla conoscenza e concentrazione sugli aspetti di cura della persona minore di età e delle sue relazioni familiari e sociali oltre che sugli aspetti patrimoniali e di mantenimento. Lo scambio di conoscenze in sede di giudizio sia penale che civile con i giudici esperti ha, infatti, consentito di migliorare la qualità della risposta ed esprimere giudizi quanto più possibile rispondenti all'interesse superiore della persona minore di età come prescritto dalla normativa nazionale ed internazionale.

D'altra parte, proprio su tale aspetto, l'intervento dei giudici professionali di questo Tribunale è stato indirizzato, oltre che ad una puntuale ed attenta applicazione della disciplina in materia di controllo della responsabilità genitoriale, con l'ausilio dei giudici onorari esperti, anche ad una rinnovata applicazione interpretativa dell'art. 25 del regio decr. legge n. 1404 del 1934, volto a contenere ed osservare, con scopi di prevenzione penale, i comportamenti irregolari dei minori italiani e stranieri, quest'ultimi, che, frequentemente ed in gran numero, come detto, sbarcano nelle nostre coste non accompagnati dai genitori o parenti tenuti ad assisterli. In quest'ambito la necessità di un contatto diretto tra i giudici ed i minori impone continue, e spesso, quotidiane udienze di ascolto che, in molti casi, si sono rivelate efficaci per una programmazione di attività educative e di valido inserimento scolastico e sociale.

La qualità e quantità della domanda di giustizia minorile evidenzia in modo lampante lo squilibrio esistente tra risorse e richieste nonché necessita di tempi di risposta della giustizia adeguati alla funzione ed al rispetto della persona di minore età, che, in alcune occasioni, per la mancanza di tale risposta, perde un'occasione non più recuperabile nell'età adulta.

In ordine ai tempi di risposta della giustizia minorile una difficoltà ulteriore scaturisce dalla mancata attivazione del processo telematico in materia civile. Le procedure minorili, invero, non sono state incluse tra quelle individuate dal Ministero della giustizia per l'avvio della sperimentazione del processo telematico e, peraltro, come meglio di seguito specificato, questo Tribunale minorile utilizza per le procedure civili un sistema applicativo in ogni caso non adatto allo scopo.

Lo sforzo di ridurre tale squilibrio appare, pertanto, prioritario e fondamentale per un significativo miglioramento dello stato della giustizia minorile che, incidendo più direttamente che altri nella vita di relazione sociale e familiare delle persone minori di età ha valenza peculiare anche per il futuro e lo sviluppo della società civile.

Risorse del personale di cancelleria

Nell'analisi dello stato dei servizi non può essere tralasciata la corrispondenza delle risorse di cancelleria alle emergenze della risposta di giustizia come sopra evidenziata. A questo proposito duole, purtroppo, constatare che figure professionali del personale di cancelleria, di particolare rilevanza nell'economia complessiva di questo Tribunale, non sono operative in base alle effettive e pressanti necessità dell'attività dell'Ufficio. In altri termini l'esame delle risorse di

cancelleria non può prescindere dalla constatazione che **l'Ufficio minorile ha competenza distrettuale e che non è assolutamente proporzionato il rapporto tra il numero delle risorse di cancelleria e l'attività a cui i giudici professionali ed onorari esperti devono fare fronte al fine di garantire una risposta di giustizia , quanto meno sufficiente, alle aspettative del territorio.**

Come già sopra esposto oltre ai 9 magistrati professionali l'organico prevede anche 36 giudici onorari, che compongono i collegi civili e penali e complessivamente, la pianta del personale di cancelleria prevede 33 unità le cui risorse sono limitate anche dalla fruizione di permessi retribuiti ovvero da limitazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa per disabilità o delicate condizioni di salute accertate da medico del lavoro, con la conseguenza che **la potenziale capacità lavorativa non è coincidente al numero delle unità impiegate .**

Appare evidente che permanendo il descritto rapporto tra l'organico dei magistrati professionali ed onorari (45) e quello del personale di cancelleria (33) l'attività giurisdizionale non potrà trovare piena esplicazione e nel contempo le attività più strettamente amministrative ed esecutive non potranno essere pienamente e tempestivamente assolte. **Oltre a quello di Funzionario Amministrativo e di un assistente giudiziario risultano scoperti risultano e un operatore giudiziario e un direttore amministrativo sono stati applicati alla Corte d'Appello,**

È scoperta una unità della qualifica funzionale "conducente di automezzi" area 2 FI, ciò pregiudica gravemente la efficienza dei servizi nonché la fruizione da parte del dipendente del congedo ordinario, circostanza in relazione alla quale si rende talvolta necessaria la richiesta di applicazione di altro conducente.

In questo contesto risulta, quindi, difficilissimo organizzare i servizi e garantire livelli adeguati di efficienza, tanto da rendersi necessaria la richiesta di applicazione di altro personale nelle varie mansioni utili alle attività sopra enunciate considerato che basta anche una sola assenza per mettere in crisi l'organizzazione della Cancelleria, come, più volte, ho dovuto constatare personalmente.

In questo, come in tutti gli altri uffici giudiziari, sono presenti ed in continua espansione, oltre ai servizi giudiziari veri e propri, servizi di natura amministrativa e contabile, che esigono specifiche professionalità.

In assenza di queste ultime è necessario avvalersi delle scarse risorse umane disponibili per soddisfare entrambe le tipologie di lavoro e l'entità numerica dei magistrati, come sopra più volte ricordato.

Se da un lato è assolutamente necessaria la rapida copertura di tutti i posti previsti nella pianta organica, dall'altro è urgente che si proceda ad una profonda revisione di essa che tenga conto dei reali e crescenti carichi di lavoro di questo Ufficio.

Distribuzione dei procedimenti nel settore penale e nel settore civile

Premesso che in ottemperanza della disposizione di cui all'art. 2 del d.l. 28 luglio 1989 n. 271 in questo Tribunale l'assegnazione degli affari è disposta in modo da favorire la diretta esperienza di ciascun giudice nelle diverse attribuzioni della funzione giudiziaria minorile si rileva il gravoso impegno di tutti i magistrati professionali nei vari settori sia penali che civili .

La completezza delle **funzioni penali** di competenza di questo Tribunale comporta la fissazione di **4 udienze tabellari dibattimentali al mese**, oltre le straordinarie, nonché **14 udienze GUP mensili** oltre le eventuali udienze straordinarie, nel corso di ciascuna delle quali vengono trattati un numero considerevole di fascicoli (da 15 a 18) e **un'udienza mensile del Tribunale di sorveglianza** ed infine le udienze del **Tribunale della libertà** con conseguenti rilevanti incombenze di cancelleria per ognuna delle dette udienze .

L'ufficio, in materia penale, è sovraccaricato, altresì, **dall'attività del GIP** e dai compiti connessi non soltanto alle richieste del p.m. nel corso delle indagini preliminari ma anche di quelli



occorrenti per la fissazione delle udienze di convalida, che, come può rilevarsi dai dati trasmessi periodicamente alla Presidenza della Corte d'Appello per le relazioni inaugurali dell'anno giudiziario, sono, come è noto, di numero rilevante viste le inquietanti statistiche degli arresti dei minori nel nostro distretto .

Nella materia dei **rapporti civili** ciascun giudice tiene almeno due udienze civili settimanali, e partecipa alle riunioni di camera di consiglio da due a tre volte alla settimana, con conseguente pubblicazione ed esecuzione dei relativi provvedimenti adottati in numero rilevante come emerge dall'elaborazione dei dati DGSTAT acquisiti.

La completa introduzione delle norme della legge n. 149 ha modificato anche l'assetto dei rapporti processuali atteso che la presenza dei difensori delle parti e dei minori ha determinato un maggiore onere sul piano delle notifiche degli atti e delle comunicazioni di cancelleria ed ha anche comportato la opportunità di ampliare le udienze di trattazione anche per consentire alle parti di conoscere l'esito degli accertamenti progressivamente compiuti nel corso del giudizio da parte dei servizi pubblici del territorio in applicazione della previsione di cui all'art. 10 , 2 comma , sopra esposta riguardante il rispetto del principio del contraddittorio .

Fabbisogni allocativi

Lo stato dei servizi dipende anche dalla possibilità di agevole svolgimento delle funzioni giurisdizionali in locali adeguati e, sotto questo profilo, non può non rilevarsi come i locali del Tribunale per i Minorenni di Catania allocati in un edificio del quale occupa alcune parti (il piano rialzato, il 1° piano e la metà circa del seminterrato) continuano ad essere assolutamente insufficienti per il regolare ed agevole svolgimento dell'attività giurisdizionale ed amministrativa.

Negli spazi sopra indicati devono trovare sistemazione nove magistrati professionali, trentasei giudici onorari e circa trentadue unità di personale amministrativo, nonché deve essere contenuta la vasta utenza che, da tutto il distretto, accede quotidianamente all'Ufficio.

Tra le emergenze più significative occorre segnalare **l'evidente insufficienza dell'unica aula di udienza** tenuto conto che, ogni settimana, in genere, sono celebrate un'udienza penale dibattimentale, dal maggio 2013 due udienze del GUP, oltre alle udienze del Tribunale di Sorveglianza, del Riesame ed a quelle civili collegiali.

Oltre a ciò occorre sottolineare che, con riferimento alla peculiarità della funzione della giustizia minorile, alla tipologia dell'utenza e alla costante presenza nei locali del T.M. di persone minori di età **appare indispensabile prevedere spazi adeguati sia per l'ascolto protetto, (ora prescritto secondo adeguate modalità ed in ambiente adatto dalla nuova normativa introdotta dal dlgs n. 154 del 2013) con l'installazione di specchio unidirezionale, che per l'attesa della chiamata in udienza sia penale che civile.** E', infatti, dato esperienziale costante che la partecipazione alle dette udienze coinvolge interi nuclei familiari e minori che, se pure non interessati ai procedimenti trattati, si accompagnano ai genitori convocati dal giudice.

Negli anni trascorsi è stato avviato un importante lavoro di sistemazione dei locali di archivio sia civile che penale preceduto dalla registrazione e catalogazione dei fascicoli ivi custoditi, previa convocazione della **"Commissione di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato"** che, riunitasi per la prima volta in quest'Ufficio in data 27-4-2012 ha provveduto ad individuare i criteri di selezione, le scelte degli atti da destinare al versamento nell'archivio di Stato ovvero allo scarto. Tale attività, mai fino ad ora effettuata, ha consentito dall'anno 2012 ad oggi di sgombrare i locali di archivio dal materiale cartaceo e dei documenti più risalenti (ed in particolare dall'anno 1934 all'anno 1975 mediante versamento presso l'Archivio di Stato) , ed alleggerire gli spazi stracolmi, mediante il trasferimento di centinaia di fascicoli presso la sede distaccata di San Giuseppe La Rena _ Catania (dall'anno 1976 all'anno 2005) e la sistemazione dei rimanenti fascicoli negli impianti di archivi elettromeccanizzati installati dall'anno 2014 ad oggi nei locali sotto-interrati .

Ciò ha modificato lo stato dei locali ed ha consentito più sicure condizioni lavorative per il personale impiegato nella movimentazione dei fascicoli anche per il sistema antincendio predisposto all'interno dei macchinari in questione (visto l'annoso ritardo- nonostante gli innumerevoli solleciti - della proprietà dell'immobile occupato dall'Ufficio Minorile nella messa in atto delle opere di adeguamento) e acquistati dal Ministero in numero di 5 per la sistemazione dei fascicoli penali ed in numero di 6 per la sistemazione degli archivi civili.

I magistrati professionali non dispongono che di piccole stanze, insufficienti, talvolta, a contenere tutti gli interessati alla trattazione delle udienze istruttorie, mentre i trentasei giudici onorari non ne dispongono che di due soltanto e, peraltro, assolutamente inadatte per la loro delicata attività soprattutto nel caso di ascolto dei minori.

Il piano ove si trovano le stanze dei magistrati non è ancora dotato, nonostante le continue richieste, di alcun sistema di controllo a distanza con la conseguenza che , in diverse occasioni , utenti , anche in condizioni di evidente alterazione psichica, si sono introdotti arbitrariamente nell'ufficio privato del magistrato, reso accessibile anche per la mancanza di altri accorgimenti di sicurezza (quali porte di chiusura più sicure ovvero video citofono) .

La maggior parte del personale amministrativo è ammassato in vani di medie o piccole dimensioni e tali da non consentire anche dignitoso accesso del pubblico e degli avvocati .

E' carente la sorveglianza all'esterno dell'edificio e soprattutto nelle ore notturne considerata anche l'attività del CPA (Centro di prima accoglienza) che occupa l'ultimo piano dell'edificio ed anche per questo sono state richieste , ma non ancora attuati, efficaci sistemi di sicurezza.

Fabbisogni informatici

In ordine al fabbisogno informatico mi riporto testualmente, avendone verificato l'ottima valutazione, a quanto esposto nelle relazioni ed in particolare a quella in data 11-11-2016 (vedi documento allegato) dal dott. Umberto Zingales Magrif presso questo Tribunale fino al 26 aprile 2017

“ Per quel che concerne in special modo il fabbisogno informatico, va subito detto che il personale che presta servizio nelle cancellerie ed uffici di questo Tribunale per i Minorenni ammonta a complessive 80 unità di cui 9 giudici togati, 35 unità di personale amministrativo e 36 giudici onorari che si avvalgono della seguente dotazione informatica:

A) Personal Computer/Desktop

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>QUANTITA'</u>	<u>ANNO DI ASSEGNAZIONE</u>	<u>S.O.</u>	<u>ALTRO</u>
Fujitsu Esprimo Q920-Q556	13	2016	Windows 7 Pro	Vanno a rimpiazzare altrettanti dotati di s.o. WindXP
Hp ProDesk G600	6	2015	Windows 7	
Alicon T5060	3	2014	Windows 8	
Alicon T4000	15	2012	Windows	

			7	
Fujitsu E3521	5	2011	Windows 7	
Fujitsu E5730	1	2010	Windows 7	
Olidata Gateway DS10	3	2011	Windows 7	
Olidata Alicon DC-E2000	12	2009	Windows XP	
Asus P5G31	3	2009	Windows XP	
totale	61			

Si evidenzia in particolare che nel corso del corrente anno sono stati consegnati nr. 13 pc desk *Fujitsu Esprimo Q920-Q556*, e ciò al fine di rimpiazzare il pari numero di macchine dotate di s.o. Windows XP che hanno presentato problemi legati alla non reperibilità degli aggiornamenti periodici. A tal proposito si segnala che è già stata calendarizzata la relativa attività, da parte del personale tecnico addetto, volta alla configurazione ed installazione delle nuove macchine.

Andrebbero analogamente sostituiti tutti i **5 desktop Fujitsu E3521** di cui alla suddetta tabella, la cui fornitura ha evidenziato ripetuti problemi alle ventole di raffreddamento e conseguente dismissione di molte unità non più assistite da garanzia

Sempre nel corrente anno sono stati assegnati nr. 4 portatili marca *LENOVO* mod. *Thinkpad X260*, destinati al personale di magistratura, già consegnati e configurati.

Sarebbe poi utile – pur in un contesto come quello attuale caratterizzato da scarsità delle risorse assegnate - contare su di un numero minimo di macchine in magazzino onde poter sostituire prontamente e comunque in tempi accettabili quelle che via via presentano guasti bloccanti al fine di garantire, anche in tali evenienze, la continuità del lavoro;

B) Scanner: 15 unità

Tutte le cancellerie risultano allo stato dotate di almeno 1 dispositivo per la scansione digitale dei documenti; alcune, in considerazione del numero del personale addetto e della consistenza nonché della frequenza dei flussi documentali processati, dispongono di 2 (spese di giustizia) o 3 (volontaria giurisdizione) scanner. Sono stati assegnati, nel corrente anno, ulteriori nr. 3 dispositivi multifunzione che dispongono della funzionalità dello scanner, dei quali nr. 2 assegnati alla cancelleria civile ed il rimanente al Dirigente Amm.vo.

Appare sul punto necessario, stante l'assenza del processo telematico, dotare ogni magistrato professionale di uno scanner.

C) Multifunzione (MFC): 15 unità

Sono stati assegnati, nel corrente anno, n° 3 dispositivi multifunzione – stampante, fax, fotocopiatore e scanner – marca *Brother* mod. *MFC8950 DWC*.

Si rappresenta che su di un totale di 9 giudici togati soltanto 3 risultano ad oggi assegnatari di dispositivo multifunzione

D) Stampanti

Generalmente le postazioni di lavoro includono anche una stampante tranne rare eccezioni in cui più addetti ne condividono una di rete. Sono state fornite, nel corrente anno, n° 8 nuove stampanti da tavolo marca *Lexmark* mod. *MS610DN*.

Assistenza sistemistica ed applicativa

Il sistema di assistenza attualmente adottato dal Ministero della Giustizia è regolamentato dal contratto stipulato dalla DGSIA che prevede assistenza sistemistica ed applicativa erogata in due diverse modalità: "on site" e "remota".

Per gli Uffici Minorili di Catania non è previsto un presidio fisso di assistenza, ma è prevista la modalità di intervento "on site – su chiamata".

Tutti gli interventi negli Uffici non coperti da presidi fissi vengono eseguiti dai c.d. "tecnici itineranti".

Analisi dei carichi di lavoro

Carichi di lavoro e rendimento dell'Ufficio

Al fine di illustrare **i parametri utilizzati per la stima dei carichi di lavoro e del rendimento dell'ufficio** si richiamano alcune **precisazioni di carattere generale già espresse nel precedente DOG 2014-2016**, tenuto conto della normativa e degli strumenti d'ordine sostanziale e procedurale per l'applicazione della disciplina minorile e la conseguente peculiare configurazione dei criteri di lettura e valutazione dei dati quantitativi e degli indici qualitativi per la elaborazione di standard medi di laboriosità.

a) Natura e forme del procedimento civile minorile

Dall'entrata in vigore della legge n. 54 del 2006 che ha riformato la materia della regolamentazione dei rapporti tra i genitori ed i figli naturali estendendo a questi ultimi la disciplina novellata dell'art. 155 c.c. e segg. ma soprattutto a seguito della piena applicazione della normativa, anche processuale, introdotta dalla legge n. 149 del 2001, che ha novellato la disciplina dell'adozione di cui alla legge n. 184 del 1983, le materie di competenza di questo tribunale sono state trattate mediante *uno schema processuale sempre più definito e volto ad ottemperare al principio costituzionale del giusto processo*.

*Lo schema processuale individuato è quello del rito camerale che, a seconda dell'oggetto della materia, ha natura contenziosa o non contenziosa, ma richiama, in quanto compatibili, tutte le norme processuali del rito ordinario dalla presentazione e contenuto del ricorso, al decreto di fissazione dell'udienza, all'esperimento dell'attività istruttoria, alla decisione e alla esecuzione del provvedimento, fermo restando il rispetto dei criteri fissati dalla Suprema Corte di *snellezza, immediatezza e celerità* nello svolgimento del processo nonché mantenimento del *potere officioso*. (v. sent. Cass. Sez.Unite 19 giugno 1996 n. 5629 e Cass. 14 nov.2001 n.14163, in Giust.civ.,2002,I,c.1926)*

In quest'ambito particolare attenzione è stata riservata alla *garanzia della difesa tecnica e del contraddittorio di tutte le parti*, ivi compresa la persona minore di età, anche nella fase istruttoria.

Il procedimento civile minorile a seguito delle normativa processuale introdotta dalla legge n. 149 del 2001 in vigore, per questa parte, dal 1 luglio 2007 ha definitivamente chiarito il ruolo di terzietà del giudice minorile.

A seguito della novella appena ricordata, invero, *le procedure per dichiarazione di adottabilità sono avviate esclusivamente su richiesta della locale Procura Minori* e, fin dall'avvio del procedimento in applicazione dell'art. 10, le parti, e cioè i genitori ed in mancanza i parenti entro il quarto grado che abbiano avuto rapporti significativi con i minori, vengono avvisati della necessità di nominare un difensore di fiducia dovendo altrimenti provvedere il tribunale alla nomina di un difensore d'ufficio.

Parimenti, fin dall'inizio della procedura, si provvede a **fornire al minore una rappresentanza legale nel processo** come prescritto dalla normativa internazionale e, particolarmente, dalla Convenzione di Strasburgo del 1996. In applicazione di tale normativa fondamentale è **la partecipazione del minore al procedimento e lo spazio dovuto per il suo ascolto secondo modalità rispondenti alle sue esigenze di protezione e tutela**.

A seguito dell'entrata in vigore delle c.d. norme processuali della legge n. 149 del 2001, che ha modificato la legge n. 184 del 1983, e particolarmente della disciplina introdotta all'art. 10, 2° comma, che prevede la partecipazione dei difensori delle parti **nel processo di adottabilità** "*a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale*", non può prescindersi, nello svolgimento dell'iter processuale, da un raffronto con tutte le parti sulle questioni emerse nel corso delle indagini. Sul punto particolarmente utile e significativa è stata la pronuncia della Corte di Cassazione, prima sezione civile n. 7282/010, che nel distinguere lo strumento dell'accertamento da quello delle informazioni e qualificando di rilevanza processuale soltanto il primo, ha precisato che per le informazioni, provenendo dai servizi pubblici, debba essere rispettata, per la raccolta dei dati, la regolamentazione delle pubbliche amministrazioni. Oltre a ciò tale importante sentenza ha chiarito che **l'ascolto del minore non è atto d'indagine** e, quindi, non è soggetto alla disciplina processualistica del contraddittorio diretto di tutte le parti. Peraltro a seguito della recentissima entrata in vigore della nuova disciplina sulla filiazione con il **dlg n. 154 del 2014 l'atto di ascolto costituisce un momento procedurale necessario nel caso di minore superiore ai 12 anni o capace di discernimento salvo provvedimento motivato del giudice di non procedere**.

In base ai principi elaborati da tale sentenza è stata avviata una **prassi applicativa** che, nel rispetto dei principi del processo, da un lato, e dell'autonoma regolamentazione della pubblica amministrazione, dall'altro, al fine di evitare ingerenze processuali nell'attività dei servizi pubblici, **garantisce il contraddittorio**, quanto meno, attraverso **momenti di confronto in sede di udienza ovvero con l'autorizzazione a produrre memorie difensive a seguito dei documenti d'indagine prodotti in atti**.

Se pure non espressamente previsto dalla normativa in materia di controllo della potestà genitoriale (**artt. 330 e segg. c.c.**) è stata riservata medesima attenzione anche in tali procedure e parimenti in quelle **ex art. 317 bis c.c. come novellato** a seguito dell'estensione della disciplina introdotta dalla legge n. 54 del 2006, sopra citata, anche alla filiazione naturale.

Nel periodo di riferimento vi è stato, invero, un **evidente aumento delle domande di giustizia ai sensi dell'art. 317 bis c.c. sopra richiamato** ed il procedimento di regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli naturali, ha assunto caratteristiche di puntuale giurisdizionalizzazione, rese evidenti anche a seguito di recente sentenza della Corte di Cass. del 21-3-2011 n. 6319 che, allo scopo di non discriminare la filiazione nata nel matrimonio da quella nata fuori dal matrimonio, è stata attribuita **natura di sentenza al decreto emesso ex art. 317 bis c.c. in via definitiva**, se pure *rebus sic stantibus*, con la conseguente applicazione del termine di 30 giorni per impugnare dinanzi al giudice di secondo grado; tra l'altro, riguardo a tale provvedimento, giurisprudenza ormai costante della Suprema Corte ritiene ammissibile il ricorso per cassazione, in quanto tale provvedimento presenta il requisito della decisorietà (risolvendo una controversia tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo) e della definitività con efficacia assimilabile a quella del giudicato. Da ciò l'ammissibile applicazione nella prassi dell'Ufficio per

tali procedure della disciplina di cui all'art. 282 c.p.c. al fine della apposizione della formula esecutiva.

E' bene chiarire, quindi, che il procedimento civile minorile, improntato, in quanto compatibile, alle regole del rito ordinario di cognizione, ed al principio del giusto processo, non soltanto si svolge nel rispetto pieno del diritto della difesa di tutte le parti, ma essendo caratterizzato dal potere officioso del giudice e dall'osservanza del principio di partecipazione del minore, necessita spazi e tempi ulteriori al fine di garantire a tutti i soggetti processuali la dovuta difesa ed al minore la giusta possibilità di ascolto.

I tempi dell'istruttoria, se pure doverosamente celeri in funzione dell'interesse del minore ad un'immediata risposta di giustizia, dipendono, come già accennato, dagli approfondimenti e raffronti continui non soltanto con le parti processuali ma anche con i servizi pubblici del territorio e dell'azienda sanitaria, le cui conclusioni devono essere poste a conoscenza delle parti per le controdeduzioni.

La funzione di tutela delle persone di minore età, peraltro, spesso non si risolve con un immediato provvedimento conclusivo, ma implica, soprattutto nei procedimenti *de potestate* ed in quelli per adottabilità, provvedimenti interlocutori e temporanei volti a sperimentare l'adeguatezza delle soluzioni adottate e ciò, nella lettura dei dati acquisiti tramite scheda ISTAT ed elaborati dal DGSTAT, genera confusioni ed apparenti inadempienze, in realtà, non esistenti attesa, in molti casi, la corrispondenza della scelta non definitiva all'interesse esclusivo del minore.

Il provvedimento conclusivo, se pure avente la forma del decreto, in quanto ricognitivo di un lungo periodo di osservazione, e contenente un'interpretazione che, nella frammentazione o incertezze normative, è volto ad una ricostruzione sistematica dei diritti dei minori attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata ed ispirata ai principi delle normative internazionali ed europee, come sanciti anche dalla Corte di giustizia e di Strasburgo, non ha contenuto sommario e la motivazione, il più delle volte, è improntata allo schema della sentenza con puntuale indicazione degli elementi di fatto e di diritto utilizzati per la decisione.

b) Il fattore tempo

Il tempo di svolgimento e conclusione dei procedimenti civili minorili dipende dall'oggetto della procedura atteso che la durata della stessa, pur costituendo un valore di riferimento per l'effettiva tutela dei bisogni del minore, non può essere univocamente stabilita né coincide, in ogni caso, con il criterio della celerità della definizione del giudizio, né assume un significato rilevante per la qualificazione della produttività sia dell'Ufficio che di ciascuno dei magistrati.

Il criterio fondante il valore tempo nelle procedure minorili è quello della ragionevole durata secondo i principi del giusto processo rapportato, tuttavia, alla natura della materia trattata.

Per alcuni procedimenti, invero, la tempestività della decisione conclusiva è irrinunciabile per la salvaguardia della persona di minore età come ad esempio nelle procedure promosse dai genitori o familiari del minore straniero presente in Italia ai sensi dell'art. 31 dlgs n. 286/1998 e succ. modifiche, c.d. T.U. immigrazione, ovvero nei casi di applicazione della disciplina di cui all'art. 25 regio decreto n.1404/1934 succ. conv. nel caso di minori stranieri sbarcati clandestinamente nel nostro Paese per la valutazione degli interventi di prevenzione della devianza e l'integrazione sociale, ovvero nelle procedure per l' idoneità all'adozione internazionale e per i provvedimenti in materia di adozione nazionale a seguito dell'abbinamento della coppia con il minore dichiarato in stato di abbandono.

Per altri procedimenti, è la stessa disciplina di legge a prevedere tempi di attesa o di rinvio della decisione, quali le procedure per la dichiarazione di adottabilità ai sensi degli artt. 8 e segg. della legge n. 184 del 1983 come novellata, nell'ipotesi di puntuali prescrizioni ai genitori ai sensi dell'art. 12 al fine di accertare la possibilità di recupero delle funzioni genitoriali prima della sentenza conclusiva, ovvero nel caso di sospensione della procedura ai sensi dell'art. 14 medesima legge. Il rinvio dei provvedimenti definitivi è previsto anche nel caso di cui all'art. 317 bis c.c. nell'ipotesi di mediazione familiare prevista dall'art. 155 sexies c.c.



Particolarmente, poi, nelle procedure de potestate, ove non possa prospettarsi uno stato di abbandono, la gradualità degli interventi e la necessità di approfondimenti e sperimentazioni per il sostegno alla genitorialità e l'individuazione di congiunti che significativamente possono intraprendere un ruolo di assistenza della prole in sostituzione dei genitori, comportano doverosi interventi di controllo della potestà genitoriale prolungati nel tempo ed a volte mantenuti fino alla maggiore età.

Inoltre occorre specificare che la durata dei procedimenti minorili dipende anche dai tempi di risposta dell'autorità amministrativa, ed, in particolare, dei servizi territoriali e dei servizi sanitari ai quali, di regola, vengono, ai sensi dell'art. 738 c.p.c. richieste le informazioni necessarie per la decisione.

Occorre quindi chiarire che i tempi dell'attesa nel procedimento civile minorile non sono tempi di inottemperanza o ritardi della decisione in quanto spesso connotati ad una compiuta tutela e salvaguardia della persona di minore età, dipendente dalla congruità del percorso di recupero della genitorialità in un arco temporale ragionevole secondo le circostanze del caso, anche secondo l'indirizzo giurisprudenziale proveniente dalla giurisprudenza della Corte Edu.

Il tempo di svolgimento della procedure civile, peraltro, in un ufficio con funzioni promiscue non può non dipendere anche dalle priorità della tempistica riservata ad alcune funzioni penali, ad esempio nella fase cautelare ed in quella di esecuzione della pena nonché dal carico complessivo di lavoro che dipende anche dallo svolgimento di quelle attività non considerate dai dati elaborati dal DGSTAT, quali, come già detto, le procedure di liquidazione degli onorari di avvocati nel gratuito patrocinio.

c) l'incidenza delle modifiche legislative in materia di riparto di competenza tra tribunale ordinario e tribunale minorile

Sul punto deve rilevarsi che, nonostante la modifica legislativa dell'art. 38 delle disp. di attuazione al cod. di proc. civ. introdotta dalla legge n. 219 del 2012 in base alla quale: " sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli artt. 84,90,330,332,333,334,335 e 371, ultimo comma, del c.c. , per i procedimenti di cui all'art. 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'art. 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario ", non può dirsi che, allo stato, vi sia stata una diminuzione delle sopravvenienze.

Invero i procedimenti relativi agli interventi sulla potestà genitoriale iscritti nel periodo 1 luglio 2012 / 30 giugno 2013 (e quindi considerandosi un semestre di vigenza della novella) sono pari a 371 mentre nell'anno precedente erano state avviate in materia 360 procedure

Ciò può essere determinato dal fatto che le difficoltà interpretative scaturite dalla assenza di chiarezza della lettera della legge e le divergenze sul piano della ricostruzione sistematica della normativa, ma soprattutto l'esigenza di tutela di molti minori in condizione di difficoltà a seguito dei conflitti, spesso accesi, della coppia genitoriale in crisi, hanno determinato un aumento delle istanze per dichiarazione di decadenza o di limitazione della potestà genitoriale. Nell'ambito di tali procedure vengono formulate anche istanze di regolamentazione dei rapporti tra i genitori ed i figli, soprattutto se nati fuori dal matrimonio, ovvero richieste di tutela dei figli al fine di ottenere un provvedimento in via d'urgenza in attesa del provvedimento del giudice della separazione, verosimilmente considerato il lungo periodo, in molti casi, intercorrente tra la presentazione del ricorso e la fissazione dell'udienza dinanzi al giudice ordinario.

In queste situazioni il tribunale provvede, comunque, alla fissazione dell'udienza, anche per l'esame delle eventuali eccezioni d'incompetenza funzionale, alle quali provvede con conseguente provvedimento, che incide sul carico di lavoro complessivo anche perché comporta una motivazione complessa sulle questioni procedurali scaturite dalla normativa sopra citata.



d) l'incidenza delle domande relative alla tutela di minori stranieri non accompagnati

In ordine, poi, ai flussi delle domande pervenute, non può tralasciarsi di sottolineare il notevole aumento di istanze da parte della locale Procura minorile a tutela dei minori stranieri che, particolarmente dall'anno 2013, hanno fatto ingresso in Italia, attraverso gli approdati sulle coste del distretto della Corte d'Appello di Catania, non accompagnati dai genitori o da parenti tenuti a provvedervi .

A tutela di tali minori il Pubblico Ministero Minorile , tenuto conto dell'età ancora preadolescenziale ovvero di particolari condizioni esistenziali o personali , richiede, avvio della **procedura per adottabilità ai sensi dell'art. 37 bis della legge n. 184 del 1983** come novellata dalla legge n. 149 del 2001, richiamato dall'art. 33 della medesima legge, commi IV e V. **in combinato disposto con l'art. 19 del dlgs n. 142 del 2015. L'apertura di tali procedure incide sul carico di lavoro di ciascun magistrato e dell'Ufficio anche per le conseguenti attività istruttorie e di comunicazione degli atti .**

Tali procedure, se pure non incidono direttamente sul carico di lavoro del singolo magistrato, atteso che, per previsione tabellare, sono assegnate ai giudici onorari esperti , **incidono sul carico di lavoro dell'Ufficio**, sia per le incombenze derivanti dalle corpose camere di consiglio in cui vengono discussi i provvedimenti di tutela ed integrazione dei detti minori, sia per le attività amministrative e di cancelleria conseguenti .

e) alcune criticità dell' elaborazione DGSTAT (v. allegato 1) e del Format inviato per l'elaborazione del piano di gestione ex art. 37 del d.l. 98 /2011 come conv.

Deve rilevarsi che le schede DGSTAT elaborate per la giustizia ordinaria fino ad ora non hanno tenuto conto di alcune peculiarità della giustizia minore con conseguente diretta incidenza sulla valutazione del carico di lavoro dell'ufficio, e di conseguenza dei singoli magistrati .

Ad esempio nella Tav. 1 delle pregresse schede DGSTAT relative al " *Movimento degli affari per settore e materia* " nella materia **adozione nazionale** non risultavano distinti i procedimenti definiti con sentenza di adozione da quelli che, a seguito dell'istruttoria di rito, non comportano un provvedimento conclusivo, ma che si esauriscono *ex lege* nel termine di tre anni in base alla disciplina prevista dalla legge n. 184 del 1983 , come novellata., art. 22 1° comma.

Allo stesso modo, non è possibile conoscere dai dati DGSTAT le procedure per **dichiarazione di adottabilità, per riconoscimento del figlio naturale e per dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale** conclusesi con sentenza da quelle invece definitesi con decreto (ad es. per raggiungimento della maggiore età o per estinzione per inattività).

Per tali ragioni, in questi anni al fine di valutare il carico di lavoro è stato necessario ricorrere ai **dati forniti dalla cancelleria civile di questo TM**, , da cui è stato possibile ricavare per gli anni di cui si discute quanti procedimenti sono stati definiti con sentenza e quanti con decreto.

Si spera che a seguito delle nuove schede di rilevazione statistica comunicate dal DGSIA nel mese di agosto 2016 i dati relativi all'attività dei tribunali minorili possano essere uniformati su tutto il territorio nazionale ed risultare meglio intellegibili anche al fine della programmazione dell'attività e distribuzione del carico di lavoro .

In secondo luogo, al fine del calcolo della **durata media dei procedimenti** viene richiesto di distinguere i procedimenti definiti con sentenza da quelli definiti con altra modalità. Sul punto va richiamato quanto esposto sopra circa la peculiarità del rito processuale minorile, che, sebbene improntato alla disciplina di cui agli artt. 737 e segg. c.p.c., non viene condotto e concluso in modo sommario attesa la complessità dell'istruttoria, evidenziata nel paragrafo b) sul fattore tempo, ed il contenuto del provvedimento finale, che, nell'attuale configurazione della funzione minorile, è sostanzialmente equiparabile ad una sentenza, e ciò per la completezza della motivazione richiesta dalla giurisprudenza della Suprema Corte e delle Corti europee.

Sotto questo profilo, quindi, potrebbe essere fuorviante la distinzione tra procedimenti conclusi con sentenza e procedimenti conclusi con altre modalità al fine dell'analisi dei flussi degli affari incidenti sul carico esigibile dell'Ufficio e la produttività.

f) L'incidenza della funzione penale sulla gestione dei procedimenti civili

Il carico esigibile dell'ufficio e di ciascun magistrato nella materia civile è **fortemente condizionato dal peso dell'attività penale svolta contestualmente stante la promiscuità delle funzioni**, assegnate alla competenza del tribunale per i minorenni, destinate, proporzionalmente, a ciascuno dei giudici professionali .

In ordine all'attività penale, che riguarda tutte le tipologie di reati previsti dal codice penale e l'applicazione della disciplina del codice processuale penale e della peculiare normativa prevista dal dpr 448/88, occorre considerare non soltanto i dati numerici, relativi al periodo di riferimento, emersi dalla raccolta statistica dell'ufficio e dei singoli magistrati ma anche l'impiego della professionalità minorile nel corso delle udienze, nello studio e conoscenza della personalità dell'imputato minorenni, nella valutazione ed applicazione degli istituti finalizzati alla diversione e al recupero e rieducazione del minore deviante .

In sostanza anche riguardo alla attività penale la peculiare funzione minorile implica tempi di conoscenza e di risposta che incidono sul carico di lavoro e sul rendimento complessivo anche per l'indispensabile capacità di approfondimento delle questioni interpretative relative a tutte le fasi del giudizio penale dall'attività del GIP a quella del magistrato di sorveglianza .

Si ribadisce, peraltro, quanto sopra già accennato circa la priorità che in alcune fasi assumono le funzioni penali minorili rispetto a quelle civili ed, in particolare, nella fase delle indagini preliminari, del giudizio nel caso di imputati sottoposti a misura cautelare ed in quella della sorveglianza , con conseguenza inevitabile influenza sulla gestione dei procedimenti civili .

La composizione del ruolo di ciascun magistrato

Come già sopra detto, in attuazione della normativa vigente (art. 2 d.l. 28 luglio 1989 n. 272) è prevista l'assegnazione a ciascun giudice di affari civili e penali, con conseguente cura di ripartirne il carico tenuto conto sia delle affluenze dei procedimenti civili sia delle specifiche funzioni penali svolte da ciascuno. Quindi il ruolo di ciascun magistrato professionale è promiscuo nel senso che ciascuno , **in percentuale diversa** , svolge funzioni penali e civili .

Tale sistema si è rivelato efficace ed equilibrato con riferimento alle esigenze dettate dalla qualità e quantità degli affari dell'Ufficio Giudiziario Minorile .

L'assegnazione del ruolo civile tabellare ai magistrati professionali, infatti, tiene conto delle specifiche funzioni penali previste per ciascuno tabellarmente e la percentuale della funzione civile è valutata con riferimento alla attribuzione degli specifici compiti in materia penale.

In particolare, il ruolo penale prevede:

- un ufficio del GIP e del GUP, da tre magistrati professionali di cui uno anche con funzioni di coordinatore, il GUP è composto anche da 14 giudici onorari esperti, che fanno parte del collegio giudicante, dal quale vengono delegati per seguire il periodo di messa alla prova degli imputati (MAP)
- un ufficio del giudice del dibattimento , composto da quattro magistrati professionali e da 4 giudici onorari esperti , che compongono il collegio giudicante, dal quale vengono delegati per seguire il periodo di messa alla prova degli imputati (MAP)



- un ufficio del tribunale della libertà, composto da tre magistrati professionali e da 10 giudici onorari esperti ,
- un ufficio di sorveglianza composto da tre magistrati professionali e da 4.giudici onorari esperti .

Ai magistrati professionali con attribuzioni penali che implicano il rispetto di ristretti termini di legge, ad esempio nella fase di applicazione della misura cautelare o della esecuzione della pena ovvero gestiscono in sede di giudizio il carico di lavoro numericamente più rilevante (GUP), è stato attribuito un ruolo di procedimenti civili che tenesse conto di tali precedenze anche se la distribuzione dovrebbe essere migliorata e rapportata alla effettiva capacità di poter far fronte alle citate emergenze

Uno dei magistrati che compongono l'ufficio GIP / GUP è anche assegnatario di un numero consistente di procedimenti di sorveglianza e per questa ragione il suo ruolo civile non è numericamente coincidente con quello assegnato agli altri due componenti del detto ufficio GIP/ GUP .

Analisi dei flussi delle pendenze

La determinazione dei carichi esigibili ed obiettivi di rendimento

Deve al riguardo innanzitutto premettersi che la capacità produttività del Tribunale per i minorenni di Catania non può non dipendere dalla situazione complessiva dell'ufficio come sopra descritta, dalla esiguità, rispetto al territorio di competenza e del numero e della complessità dei procedimenti, delle risorse umane sia dei magistrati professionali che del personale di cancelleria, dalla inadeguatezza delle risorse materiali sia per quel che attiene ai locali che ai supporti informatici .

1. Analisi dati nel SETTORE CIVILE del quadriennio 1.7.2012/30.6.2016 e prognosi sui carichi esigibili di ciascun magistrato e dell'ufficio.

In merito, al fine di poter determinare i **carichi esigibili**, va precisato che i dati elaborati in materia civile dal DGSTAT degli ultimi quattro anni (dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2016, esaminati puntualmente dal MAGRIF, dott. Umberto Zingales) sono stati tutti divisi per quattro (così da ottenere la produttività media per ciascun magistrato nei diversi settori) e moltiplicati per il numero dei magistrati attualmente in servizio (così da avere la produttività media dell'ufficio). In ordine alla specificazione dei dati si rimanda alla puntuale esposizione contenuta al **paragrafo III delle osservazioni allegate alla relazione del programma di gestione per il 2017 ex art. 37 D.L. 98/2011 commi 1°,2°,3° conv. nella legge n. 111 del 2011 (vedi documento allegato)**

2. Analisi dati 1.7.2015/30.6.2016 ; confronto con il precedente programma di gestione e verifica raggiungimento obiettivi di rendimento.

Sul punto alla dettagliata esposizione del Magrif nel **paragrafo IV delle osservazioni allegate alla relazione del piano di gestione sopra citata**

Per quanto riguarda i dati e la prognosi in campo penale si rimanda al **paragrafo IV osservazioni del Magrif allegate alla relazione già citata.**



Tirocini formativi

Con provvedimento del 31 luglio 2015 è stato costituito l'Ufficio per i tirocini formativi ed è stato designato quale magistrato coordinatore il dott. Massimo Francesco Lo Truglio.

I tirocini formativi presso il Tribunale per i minorenni di Catania sono articolati in più offerte secondo criteri di flessibilità ed adeguamento alla domanda proveniente dalla Università, dalle Scuole di Specializzazione con le professioni legali e dagli studenti nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge n. 48 del 2001, dall'art. 37 della legge n. 11 del 2011 e dall'art. 73 della legge n. 98 del 2013 nonché dalla risoluzione CSM del 29 aprile del 2014 .

I tirocini di cui all'art. 37 della legge n. 11 del 2011 sono stati avviati a seguito di una Convenzione stipulata in data 29-01-2013 dal Tribunale per i minorenni di Catania con il Centro di ricerca finalizzata sulla Giustizia di Minori e della Famiglia presso l'Università di Catania .

Come risulta dal **documento informativo** allegato per ciascuna delle tipologie di tirocini sono stati individuati distinti **criteri di ammissione** pubblicizzati attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Ufficio e l'ammissione presuppone **una domanda** con l'indicazione dei requisiti richiesti (**vedi documento allegato**).

Anche gli **obiettivi** sono stati differenziati a seconda della **tipologia del tirocinio** prescelto atteso che 1) quelli avviati ai sensi dell'art. 37 della legge n. 11 del 2011 hanno una specifica impostazione formativa finalizzata a consentire al tirocinante le acquisizioni di competenze spendibili nelle professioni legali o per l'accesso alla magistratura , mentre 2) quelli avviati ai sensi dell'art. 73 della legge n. 98 del 2013 sono finalizzati all'orientamento lavoro e per questi ultimi non vige il divieto di inserire i tirocinanti nelle attività di cancelleria.

Per quanto riguarda i tirocini ex art. 37 del D.L. 98/2011 nel 2016 hanno partecipato 11 tirocinanti, così come negli anni precedenti, presenziando alle udienze e collaborando alla redazione della motivazione dei provvedimenti civili e penali. Per quanto riguarda i tirocini formativi ex art. 73 del D.L. 69/2013 della durata di 18 mesi i primi cinque tirocinanti hanno iniziato il 16-2-2015 e concluso il 16-8-2016, un'altra il 30-6-2015 e concluso il 30-12-2016 e un'altra il 2-5-2016 ed ancora in corso . Le ultime tre tirocinanti hanno iniziato il 9-1-2017.

In ogni caso l'organizzazione prevede l'assegnazione del tirocinante ammesso allo stage ad un magistrato affidatario con indicazione delle attività da svolgere previsto da un **mansionario** (**vedi documento allegato**) tenuto conto anche delle capacità del tirocinante e delle varie fasi in cui il tirocinio si sviluppa. Oltre a ciò viene predisposto a seguito dell'ammissione un **progetto formativo** (**vedi documento allegato**) in cui vengono dettagliate anche modalità di frequenza concordate con il magistrato affidatario e all'esito del tirocinio verrà rilasciata un'**attestazione della frequenza** corredata da una breve relazione del magistrato affidatario .

Sono supervisionati dall'Ufficio per i tirocini anche i **protocolli di collaborazione** stipulati per singole ricerche con alcune Università ed in particolare quelli già espletati uno con l'Università di Catania –Dipartimento di Scienze politiche e un altro con l'Università di Modena nella materia della tutela dei minori stranieri non accompagnati, regolarmente comunicati per la presa d'atto al Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello .

Verifica della realizzazione degli obiettivi indicati nella tabella relativa al triennio 2014-2016

I monitoraggi eseguiti in ordine alla realizzazione degli obiettivi in precedenza formulati hanno dato riscontro delle previsioni ove si consideri che :

- a) **la previsione di un terzo ruolo di GIP/GUP** nell'organizzazione dell'Ufficio, reso possibile dall'immissione in possesso di un giudice professionale a copertura di uno dei posti vacanti, ha consentito lo smaltimento di un numero rilevante di processi penali ed una turnazione del GIP compatibile con le altre funzioni (settore civile e settore di sorveglianza) affidate ai magistrati professionali nelle percentuali sopra indicate ;
- b) **l'assegnazione delle procedure per la dichiarazione di idoneità ai giudici onorari esperti** per lo svolgimento dell'istruttoria di rito, secondo le indicazioni dell'art. 29 bis della legge n. 184 del 1983 e succ. modifiche, ha reso possibile, oltre che un affinamento della conoscenza delle caratteristiche della coppia istante un conseguente miglior incontro con i minori adottabili con conseguente rispetto di **scelte adottive sempre più rispondenti all'interesse superiore dei minori stranieri ed italiani** ,
- c) parimenti la procedura per adozione nazionale di minori dichiarati adottabili mediante il mantenimento e la **riqualificazione** della ormai ultradecennale attività del **c.d. gruppo adozione** , composto da cinque diadi di giudici onorari esperti , ha permesso una conoscenza sempre più approfondita oltre che della qualità delle coppie istanti per adozione anche dei **bisogni dei minori attraverso un ascolto protetto e mirato al loro esclusivo interesse** ,
- d) l'avvio di **una attenta attività di ascolto dei minori stranieri non accompagnati** con l'ausilio dei giudici onorari esperti, e soprattutto **la creazione di un gruppo di lavoro dedicato** a questa delicata e difficile materia anche per l'assenza di una disciplina unitaria ed univoca applicabile , ha consentito un progressivo processo di formazione sul campo che, per la competenza ed esperienza acquisite, ha determinato la considerazione sia sul piano nazionale che europeo dell'attività espletata presso questo tribunale minorile ,
- e) **la concentrazione della camera di consiglio del mercoledì con prosecuzione il lunedì su alcune materie di controversa interpretazione giurisprudenziale** ha consentito, pur nel rispetto dell'indipendenza di ciascun magistrato professionale, di **uniformare ulteriormente l'indirizzo dell'ufficio** , particolarmente per quanto riguarda l'applicazione delle regole processuali nei procedimenti di adottabilità, nelle procedure ex art. 31 del T.U. immigrazione, nelle questioni conseguenti al riparto di competenza tra tribunale minorile e tribunale ordinario a seguito della recente modifica dell'art. 38 delle disposizioni d'attuazione al c.c., potenziando ancor di più il clima di condivisione e collaborazione interna all'Ufficio e migliorando anche l'effetto esterno sulla funzione giurisdizionale
- f) **le prognosi formulate nei piani di gestione dei procedimenti civili relative agli anni precedenti sono state realizzate come risulta dalle rispettive relazioni** ex art. 37 dl 98/2011 e dalle conseguente **presa d'atto del CSM senza alcun rilievo** ,
- g) **ciò ha confermato l'efficacia della ripartizione dei ruoli civili e penali e i criteri di assegnazione degli affari** , come sopra esposti ,
- h) **corrispondente agli obiettivi formulati è stato anche il mantenimento della scelta organizzativa** per svolgimento delle funzioni penali e civili mediante collegi che , per legge , **prevedono la composizione integrata dei magistrati professionali con i giudici onorari esperti** e che nell'ambito dei quali collegi particolarmente curata è stata l'individuazione da un lato, della specializzazione dei magistrati professionali per lo svolgimento delle funzioni penali , considerata l'esperienza e la particolare professionalità acquisita, ad esempio nel settore della sorveglianza, del dibattimento penale o dell'attività GIP /GUP . Oltre a ciò si è rivelata efficace la composizione dei collegi e la previsione tabellare delle camere di consiglio sulla base della specializzazione dei giudici onorari esperti che sono stati inseriti nelle funzioni più corrispondenti alle loro professionalità , valorizzando la preparazione di tipo sociologico nelle attività connesse all'accertamento dei diritti di integrazione sociale dei minori (v. ad esempio disciplina dell'art. 25 del reg. decr. legge n. 1404 del 1934) ovvero dell'approfondimento psicologico (v. ad esempio materia adozione) e comunque garantendo nella composizione dei collegi sia penali che civili una

- presenza multiprofessionale, ad esempio , mediante la presenza di uno psicologo e di un medico , ovvero di un sociologo e di un neuropsichiatra infantile , etc.)
- i) **la ragionata distribuzione degli affari penali con riferimento alle singole fasi del processo, in percentuale con la distribuzione degli affari civili , ha evitato incompatibilità** per cui non è stato necessario ricorrere ad applicazioni esterne ,
 - j) **sono stati garantiti i tempi di risposta nell'emissione dei provvedimenti civili** sia quelli aventi natura cautelare inaudita altera parte, in molti casi prossimi o , coincidenti , e, quindi ad horas con la presentazione del ricorso sia da parte del pubblico ministero minorile sia nel caso di domanda avanzata dalle parti private sia nel caso, sia nel caso di provvedimenti interlocutori o conclusivi del giudizio. **Per quanto riguarda l'indicazione dei tempi , nella materia minorile non può non farsi riferimento ad una previsione che tiene conto anche di variabili diverse e della struttura e natura del rito processuale applicabile e , quindi, per quanto concerne i tempi di risposta alla domanda di intervento giudiziale, rappresento che essi si modulano secondo la natura della situazione prospettata e sul punto si rimanda alla questione del fattore tempo esposta nel paragrafo carichi di lavoro e rendimento dell'Ufficio,**
 - k) **sono stati puntualmente rispettati i tempi di emissione dei provvedimenti penali**
 - l) **è stato potenziato il sistema di comunicazione informatica sia interna che esterna dell'Ufficio mediante :**
 - **la creazione del sito web del Tribunale per i minorenni di Catania pubblicato in data 8-1-2015**
 - **il sistema di comunicazione via pec con le pubbliche amministrazioni e per le comunicazioni con i difensori,**
 - **l'installazione del sistema di notifiche telematiche penali SNT ,**
 - **un protocollo con la locale Procura per i minorenni per l'apposizione del visto informatico sui provvedimenti civili ,**
 - l'avvio di un protocollo con la medesima Procura per i minorenni al fine della condivisione di cartelle riguardanti il monitoraggio delle comunità educativa e i luoghi di accoglienza dei minorenni ai sensi dell'art. 9 della legge n. 184 del 1983 e succ. modifiche ,**
 - m) **è stata realizzata la sistemazione degli archivi sia civili che penali come meglio descritto sopra nel paragrafo fabbisogni allocativi.**

OBIETTIVI PRIORITARI DI MIGLIORAMENTO

Dall'analisi appena esposta ne deriva l'individuazione di alcuni imprescindibili obiettivi prioritari di miglioramento dell'efficienza dell'attività giudiziaria da perseguire nel nuovo triennio .

Anzitutto per la gestione dei procedimenti civili se pure non sono stati registrate pendenze che abbiano superato i termini previsti dalla legge n. 89 del 2001 si rappresenta quanto segue.

Sulla questione assume rilevanza anzitutto A) la carenza dei supporti informatici sopra esposti nonché il fatto che B) il sistema operativo SIGMA è stato attivato nell'anno 2014 ma non è stato ancora applicato nella sua massima possibilità vista anche la mancata attivazione di corsi di formazione ed aggiornamento per il personale amministrativo . Oltre a ciò deve rilevarsi che C) comunque , anche rispetto alla esperienza degli uffici giudiziari

ordinari il sistema SIGMA presenta limiti e non adeguata rispondenza alle esigenze di carattere processuale dell'ufficio.

Indispensabile al fine di garantire il rendimento preventivato è l'attivazione di un sistema di monitoraggio costante attraverso le **valutazioni trimestrali** Istat del rapporto tra i procedimenti pendenti e quelli definiti ed **una autoverifica** da parte di ciascun magistrato dei procedimenti discussi in via conclusiva attraverso **l'aggiornamento dei rispettivi registri delle camere di consiglio** curandone anche l'annotazione dell'esito soltanto nel caso di provvedimenti conclusivi

Una delle priorità considerate è, altresì, lo **smaltimento dell'arretrato**, sebbene il programma non possa mirare a **prevedere imprescindibilmente la definizione di tutte le procedure più risalenti**, tenuto conto delle precisazioni sopra esposte in ordine alla peculiarità del **"fattore tempo"** nelle **procedure minorili** e, molto spesso, della necessità di mantenere un controllo a lungo termine, ed a volte anche fino al compimento della maggiore età, dell'esercizio della potestà genitoriale.

Oltre a ciò nella programmazione **non può essere tralasciato l'obiettivo di riduzione dei tempi di trattazione delle procedure avuto, tuttavia, riguardo alla natura ed oggetto delle procedure medesime**. Una riduzione dei tempi di trattazione dovrà riguardare i procedimenti per adottabilità e, soprattutto quelli scaturiti dalle procedure "de potestate", ove sono state compiute approfondite indagini istruttorie anche con l'espletamento di consulenze tecniche d'ufficio, nonché le procedure per decadenza della responsabilità genitoriale ove sono stati accertati, anche in sede di indagine penale, comportamenti gravemente pregiudizievoli di uno dei genitori per abuso o maltrattamento nei confronti dei figli ed appare non procrastinabile l'attribuzione dell'esercizio esclusivo della potestà in capo al genitore affidabile. Inoltre richiedono tempi minimi di trattazione anche le procedure ex art. 31 del T.U. immigrazione, sopra più volte citate, attesa la necessità di una risposta immediata nel caso di minori stranieri presenti nel nostro territorio con genitori clandestini allo scopo di consentire la giusta cooperazione con l'autorità amministrativa a tutela dell'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

Parimenti riguardo alla tutela dei minori stranieri occorre tener presenti tempi minimi di trattazione anche delle procedure nell'interesse dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), molti dei quali giunti in Italia in epoca prossima al compimento della maggiore età per la valutazione dei progetti di integrazione sociale anche al fine dell'applicazione dell'art. 32 del T.U. immigrazione già citato (conversione del permesso di soggiorno) da parte delle autorità di pubblica sicurezza.

In ogni caso, occorre ricordare che la riduzione dei tempi di trattazione delle procedure civili minorili dipende dal complesso giudizio di bilanciamento dell'interesse preminente del minore al recupero delle relazioni familiari e quello parimenti considerato di protezione e tutela dalle stesse relazioni familiari causa di gravissimo pregiudizio o abbandono.

Fondamentale appare anche il perfezionamento delle opportune attività di **cooperazione e comunicazione interna all'ufficio** in ordine alle quali **una significativa limitazione**, anche per quest'aspetto, **deriva dalla carenza dei sistemi e strumenti informatici** che non consentono, allo stato, l'avvio di più celeri scambi d'informazione e di conoscenza dell'orientamento giurisprudenziale interno mediante, ad esempio, il sistema delle cartelle condivise utilizzate già da molti uffici giudiziari.

Tali attività consentirebbero un miglioramento della qualità degli obiettivi dell'Ufficio (**vedi punto 3.10 del Format della relazione piano di gestione 2017**) atteso che vi sarebbe **una più approfondita circolazione dell'orientamento giurisprudenziale** sia nei confronti dell'utenza, sia riguardo allo scambio interistituzionale e con le altre autorità giudiziarie e particolarmente con il Tribunale Ordinario –sezione famiglia.

Oltre a ciò il perfezionamento dell'attività di comunicazione per via informatica consentirebbe **un maggiore ed efficiente coordinamento con i servizi territoriali e sanitari del distretto ed una uniformizzazione di prassi anche tra le diverse amministrazioni delle tre province** attesa l'importanza nello svolgimento della funzione minorile delle informazioni pervenute attraverso i servizi medesimi di competenza. Infine tale perfezionamento darebbe la possibilità di **ufficializzare l'elenco dei tutori nominati in favore di minori stranieri non accompagnati per l'opportuna trasparenza e la distribuzione congrua degli incarichi**.



Al fine di ovviare a tali carenze deve segnalarsi che il Tribunale per i minorenni di Catania è stato incluso nel progetto denominato “ Percorsi “ approvato dal Ministero della Giustizia per il distretto della Corte di Appello di Catania in corso di attuazione e relativo in particolare ai cantieri attivi riguardanti l’ istituzione di un elenco dei tutori volontari come ora prescritto dall’art- 11 legge del 7 aprile 2017 n. 47 entrata in vigore il 6 maggio 2017 (vedi progetto allegato) e una GUIDA AI SERVIZI già predisposta ed in corso di attivazione nel sito web dell’Ufficio (vedi documento allegato) .

Tale Guida ai Servizi risulta fondamentale al fine di **migliorare il rapporto tra la Giustizia Minorile ed i cittadini** per meglio rendere edotti gli utenti ma anche le agenzie educative diffuse e gli ambiti di cura ed assistenza delle persone di minore età del contenuto dei percorsi giudiziari necessari per una loro effettiva tutela e salvaguardia.

Al fine di favorire un adeguato sistema di cooperazione nell’ufficio sarà curato, come per gli anni precedenti, l’organizzazione di **diversi incontri di approfondimento in collaborazione con la formazione decentrata della Scuola Superiore della Magistratura** in presenza non soltanto dei giudici professionali ma anche dei giudici onorari esperti .

Una cura particolare viene riservata all’interno dell’Ufficio al **principio del “ benessere organizzativo “** ora espressamente disciplinato dalla circolare consiliare del 26-1-2017 con particolare riguardo alla costruzione di relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della vita professionale dei magistrati e dei giudici onorari che compongono il Tribunale per i minorenni .

Si prevede, pertanto, di **potenziare tale sistema organizzativo** già avviato negli ultimi anni con le iniziative sotto elencate.

Negli anni trascorsi è stata, infatti, valorizzata **l’applicazione del c.d. “ metodo partecipato “** per le scelte organizzative dell’Ufficio mediante riunioni periodiche e l’interpello prima di ogni decisione incidente sulla vita lavorativa e la gestione dei procedimenti sia penali che civili. Allo scopo di garantire il metodo partecipato e la valorizzazione dell’apporto di ciascuno sono state riconosciute le competenze dei magistrati professionali con riferimento a particolari settori e servizi attraverso **la creazione del ruolo di coordinatore** per lo svolgimento di attività in collaborazione con l’Ufficio di Presidenza .

In particolare nonostante l’Ufficio non sia suddiviso in sezioni si è provveduto alla nomina del

- 1) coordinatore GIP/GUP in persona della dott.ssa A.Chierago
 - 2) coordinatore GRUPPO ADOZIONI in persona della dott.ssa E.Seminara
 - 3) coordinatore GRUPPO MSNA in persona della dott.ssa R.Castrogiovanni
 - 4) coordinatore TIROCINI in persona del dott. M.F.Lo Truglio
- e sono state valorizzate le competenze anche riguardo a
- 5) nomina dei MAGRIF in persona del dott. M.F.Lo Truglio per il settore civile e della dott.ssa R.Montineri per il settore penale
 - 6) nomina del REFERENTE PROGETTO PERCORSI in persona del dott. U.Zingales già Magrif .

Anche per l’assegnazione del ruolo di presidente dei collegi sia penali che civili si è tenuto conto oltre che dell’anzianità di servizio anche delle attitudini e competenze dei singoli magistrati professionali e allo scopo del coinvolgimento di tutti i magistrati in servizio si provvede costantemente ad informarli dei profili organizzativi esistenti stimolandoli per la **proposta di costruttive innovazioni** in collaborazione con le risorse interne ed esterne all’Ufficio .

A questo scopo viene richiesta ai magistrati professionali costante **collaborazione anche per la rappresentazione esterna del Tribunale** durante convegni ed altri momenti ricognitivi e decisionali interistituzionale



In ogni caso la discussione collegiale e periodiche riunioni di autoformazione e confronto sulle questioni applicative ed interpretative della disciplina di legge e la qualità dei rapporti personali sono tra le priorità nella gestione dell'Ufficio.

PIANO DI SVILUPPO TRIENNALE PER L'INFORMATICA

Per quanto riguarda il piano di sviluppo triennale dell'informatica, sentito il dott. Umberto Zingales, Magrif presso quest'Ufficio fino al 26-04-2017, e consultant I RID, si riporta quanto esposto dal dott. Zingales nella relazione annuale dell'11-11-2017, allegata al presente DOG

“Con riferimento all'oggetto di cui trattasi si precisa innanzitutto che dal 2014 è in uso in tutti gli uffici di questo Tribunale, in sostituzione di SICAM per l'area civile e di Re.Ge. 2.1 Minori per l'area penale, il sistema informatico SIGMA, regolarmente aggiornato dall'amministratore di sistema.

I dati del SICAM sono stati per intero importati nel nuovo sistema.

Lo stesso dicasi per quelli del Re.Ge. 2.1. minori riguardanti i procedimenti ancora pendenti alla data di attivazione del nuovo sistema; il Re.Ge. 2.1 minori continua quindi a funzionare per consentire la consultazione e la ricerca dei vecchi procedimenti definiti e non migrati sul nuovo sistema (in ogni caso il SIGMA consente l'accesso al database del Re.Ge al fine della ricerca dei dati relativi a queste procedure).

Occorre ricordare a tal proposito come più volte e sin da subito sia stato segnalato dalla Presidenza e dal Direttore amministrativo al CISIA di Catania ed alla DGSIA un cattivo funzionamento del predetto sistema, consistente innanzitutto in un'eccessiva lentezza nella lavorazione delle pratiche, il che ha comportato dal parte del predetto CISIA l'effettuazione di una gara d'appalto sul mercato elettronico della P.A. per la fornitura delle opere necessarie alla ristrutturazione ed all'adeguamento tecnologico dell'impianto di cablaggio strutturato di questo tribunale.

Durante il periodo estivo 2015 la società aggiudicataria (SISTEMIA srl) ha provveduto ed eseguire lavori, finalizzati al potenziamento del cablaggio e dell'infrastruttura telematica, che hanno interessato in particolare il funzionamento della LAN di edificio.

Va detto comunque che nel corso di quest'anno i server dell'applicativo sigma (server applicativo e server database) sono stati trasferiti presso la sala CED del palazzo di giustizia di piazza Verga – Catania. Le postazioni degli Uffici Minorili si connettono quindi a tali server utilizzando la 'rete giustizia'.

Deve al riguardo anche segnalarsi che il personale amministrativo, pur avendo partecipato ad un corso di formazione (di pochi giorni) avvenuto diversi mesi prima dell'installazione, non è stato in seguito adeguatamente supportato dall'assistenza di esperti del programma nel momento della registrazione dei dati e soprattutto al fine della conoscenza del completo funzionamento e delle potenzialità del sistema medesimo in relazione alle necessità e peculiarità di quest'Ufficio.

Vanno in questa sede pure evidenziate alcune tra le altre criticità più rilevanti, emerse dal confronto con il personale amministrativo delle Cancellerie civili e penali, riguardanti il sistema informatico attualmente in uso.

In particolare, per il settore civile si nota che :

- ogni operazione di consultazione o di inserimento di dati nel sistema è estremamente laboriosa, con il conseguente rallentamento degli adempimenti delle cancellerie riguardante ogni procedimento ;
- spesso si blocca del tutto il sistema presso questo TM ;

- nella voce “*invio documenti*” da documenti prodotti non sono inserite attività da compiere necessariamente (quali ad es. : trasmissione dei decreti del giudice di fissazione udienza, di convocazione delle parti in mancanza di difensore domiciliatario, di comunicazioni di incarichi a servizi vari, di missive a servizi ed uffici, di avviso di termine per note, di delega a giudice onorario ; di incarichi ai CTU, di nulla osta, di autorizzazioni,...) ;
- nella maschera “*lista provvedimenti*” mancano le voci : conferimento incarico CTU ; delega ai giudici onorari ; autorizzazione ; collocamento presso la madre, presso il padre, presso i nonni,.. ; sono richiamate attività specifiche ;
- nella voce “*lista ubicazioni*” occorrerebbe aggiungere : Presidente ; altro giudice ;
- nella voce “*calendario udienza*” dalla relativa icona non si riesce a stampare il foglio d’udienza relativo ad ogni singolo giudice ;
- per i fascicoli aperti a seguito di richiesta del PM al momento della selezione “*istanza da PM*” dovrebbe prevedersi l’inserimento automatico della parte istante nella finestra “*autorità*” ;
- manca nella ricerca un collegamento che permetta, conoscendo i soli dati del soggetto maggiorenne, di risalire alla procedura che lo riguarda ;
- non è possibile conoscere tutto il calendario delle udienze tenute o comunque fissate dai giudici, dovendo invece cercarle singolarmente giorno per giorno ;
- non è previsto il caricamento nel sistema dei procedimenti e dei provvedimenti ex art. 32 T.U. Imm. ;
- non vi è la possibilità di interfacciarsi con la Corte d’Appello ;
- allorquando è reclamato in Corte un provvedimento deve essere trasmesso tutto il fascicolo, così obbligandosi il personale a fotocopiare tutti gli atti e documenti ivi contenuti ed a creare un altro fascicolo con le ovvie negative ripercussioni ;
- non è possibile accedere alla voce rogatorie ;
- non è previsto un metodo semplificato per procedere alla bonifica della banca dati magistrati.

Da un paio di mesi, tenuto conto della particolarità del sistema in discorso, è stato in ogni caso predisposto un protocollo con la locale Procura della Repubblica relativa alla apposizione in via informatica dell’apposizione del c.d. “visto” nei provvedimenti civili firmato dai capi dei due rispettivi Uffici in data 13 luglio 2016 .

Per il settore penale, si rappresenta che :

- nella maschera relativa al provvedimento emanato dal Tribunale del riesame non è possibile fare alcuna annotazione, e quindi non si può restituire il fascicolo al PM ; inoltre nella voce “*provvedimento*” non è prevista la voce “*ordinanza di accoglimento*” ma solo quella “*ordinanza di rigetto*” ;
- nella maschera relativa alla irrevocabilità della sentenza manca la voce “*data comunicazione irrevocabilità*” ;
- manca un filtro di ricerca ai fini dell’individuazione dei procedimenti penali pendenti con indagato/imputato sottoposto a misura cautelare ; sarebbe anche opportuno al riguardo prevedere la possibilità di inserire la data di scadenza della misura cautelare ;
- non è previsto un filtro di ricerca del procedimento tramite l’indicazione del difensore nella voce “*soggetto fisico*” ;
- sarebbe opportuno consentire la creazione e la stampa della copertina del fascicolo con l’indicazione della data di prescrizione del reato ;
- i fascicoli provenienti dal GUP a seguito di decreto di rinvio a giudizio possono essere annotati nel Mod. M.318 (statistica trimestrale) dalla cancelleria del dibattimento solo al momento della materiale iscrizione e non invece, come sarebbe più corretto, alla data del ricevimento dello stesso fascicolo.

II



L'area amministrativa dispone invece in particolare del registro informatizzato denominato **SIAMM**, con cui si gestiscono le spese di giustizia in tutte le sue fasi : spese anticipate, spese prenotate; recupero crediti.

Per quanto concerne questo applicativo, con il passaggio alla versione 2.0 sono stati superati i problemi di eccessiva lentezza e si è tornati su livelli decisamente buoni di funzionamento.

La DGSIA ha poi diffuso in tutto il territorio nazionale l'applicativo di protocollo informatico **PROTEUS**.

Il sistema consente le attività di protocollazione e gestione documentale nel rispetto della vigente normativa in merito. Con l'ausilio di scanner presenti presso le postazioni di protocollo è possibile l'acquisizione di atti cartacei in formato immagine, da utilizzare nella gestione documentale.

III

Oltre i suddetti applicativi nazionali, si utilizzano anche software commerciali (word, access, excel cd altri), ma soltanto se muniti di idonea licenza d'uso, e locali (GESPER : programma per la rilevazione delle presenze del personale dipendente).

Con l'eccezione del SIGMA e del programma per la rilevazione delle presenze del personale dipendente (GESPER), a tutti gli applicativi menzionati si accede tramite web e gli stessi sono, da quello che risulta, costantemente aggiornati.

IV

Per quanto concerne i **servizi di posta elettronica certificata** adottati per venire incontro alle nuove norme in materia di comunicazione e notificazioni telematiche, il sistema **SNT** in ambito penale non sta evidenziando particolari criticità e viene stabilmente utilizzato nelle cancellerie.

In materia civile, invece, è attivo solo il limitato programma di posta elettronica certificata di cui è fornito il SIGMA e, in misura minore, vengono utilizzate utenze standard di posta elettronica certificata.

Si auspica pertanto l'attivazione del **sistema di notifica e comunicazione degli atti per via telematica anche in materia civile**, richiesto insistentemente pure dal foro.

Si segnala, a tal proposito, che il mancato inserimento dei tribunali minorili nel progetto di sperimentazione del progetto telematico determina un'arretratezza dell'Ufficio rispetto alla informatizzazione delle procedure ormai avviata anche presso la Corte d'Appello –sezione minori e famiglia – di Catania, con conseguenti disfunzioni anche tra il primo e secondo grado di giudizio .

V

Su tutte le postazioni collegate alla rete da tempo è installato **l'antivirus, McAfee Viruscan**, indicato dalla DGSIA. Per evitare il rischio che nelle singole postazioni informatiche si diffondano virus l'amministratore di sistema ha installato un applicativo per l'aggiornamento quotidiano in automatico dell'antivirus.

VI

Tra le **misure di tipo organizzativo** in passato è stato elaborato un inventario degli elementi del sistema informativo, al fine di identificare le componenti del predetto sistema e di sapere quante e quali postazioni siano collegate alla rete e chi siano le persone responsabili delle stesse. Al fine di garantire che l'inventario elaborato sia aggiornato costantemente è stato previsto l'obbligo per i responsabili delle cancellerie di informare il consegnatario dei beni mobili del Tribunale su tutti i movimenti relativi alle postazioni informatiche in dotazione a ciascuna cancelleria (collegate alla rete o meno). Inoltre è cura del consegnatario informare delle eventuali variazioni l'amministratore di sistema in modo che queste siano indicate nell'inventario. In ogni caso ogni tre mesi (art. 6 D.M. 24.5.2001), con la collaborazione dell'amministratore di sistema sarà verificata la situazione reale.

Per quel che concerne la gestione degli accessi sono state definite in precedenza, a livello di applicativo e a livello di database management system dei registri informatizzati, determinate classi di utenza. Ciascuna persona autorizzata (utente) all'interno di una classe di utenza può accedere soltanto ad uno dei registri o ad una parte dei registri sopra indicati e con modalità

diverse in relazione al profilo di appartenenza. Inoltre l'accesso ai registri informatizzati è possibile soltanto previo utilizzo della password assegnata a ciascun utente. Non vi sono postazioni informatiche dalle quali sia possibile accedere senza password al sistema operativo ed ai registri indicati. Per i registri informatizzati collegati alla rete locale (LAN) è prevista una scadenza periodica della password d'accesso che pertanto deve essere cambiata dall'utente finale. Per assicurare poi la autenticità e la integrità dei dati, è prevista la registrazione di tutti i tentativi di accesso effettuati a qualunque livello (sistema, database, applicativo). Le registrazioni (log) sono periodicamente controllate ed archiviate. Periodicamente sono effettuati dei backup dei log su DAT che sono conservati in luoghi diversi rispetto a dove si trovano i server. Al fine di assicurare il sistema da interruzioni impreviste l'amministratore di sistema del CISIA provvede ad effettuare un backup quotidiano dei database su disco rigido e settimanale su cassetta DAT.

VII

A seguito di formale richiesta e di gara d'appalto indetta dalla Corte d'Appello è stato possibile creare il sito web di quest'Ufficio, attivo a far data dall'1/10/2014, con nomina di un apposito Comitato di redazione per la sua gestione.

Si ribadisce in ogni caso l'opportunità di potenziare la velocità della rete, essendo sempre lente le connessioni ai siti web e alle pagine di internet “

Pertanto nel piano di sviluppo triennale dovrà considerarsi

- a) **la risoluzione di tutte le criticità sopra segnalate ,**
- b) **la programmazione di una sufficiente dotazione dei personal computer portatili, di livello qualitativamente superiore a quelli attualmente forniti, anche per i giudici onorari esperti che , già privi di una postazione fissa, non possono usufruire di computer portatili per la redazione del verbale d'udienza per la trattazione degli atti loro delegati ,**
- c) **la necessità di uno scanner per ciascun magistrato professionale ,**
- d) **la necessità di ulteriori scanner anche per le cancellerie penali e civili tenuto conto delle previsioni di cui al decreto legge del 18 ottobre 2012 n. 179 in materia di comunicazioni e notificazioni per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata, di notificazioni in sede penale a decorrere dal 15 dicembre 2014 e a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione per il deposito degli atti processuali e dei documenti di causa ,**
- e) **l'opportunità del potenziamento della velocità della rete , essendo assai lente le connessioni ai siti web e alle pagine di internet**
- f) **l'attivazione del sistema di notifica e comunicazione degli atti per via telematica in materia civile.**

Catania, 26-5-2017

Ministero della Giustizia	
Tribunale per l'Amministrazione della Giustizia	
391	26 MAG. 2017

Il Presidente

- dott.ssa Maria Francesca Pricoco -

Maria Francesca Pricoco